SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 gennaio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 9/L

LEGGE 15 dicembre 1998, n. **478.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya in materia di promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 16 settembre 1996.

LEGGE 15 dicembre 1998, n. **479.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 giugno 1997.

LEGGE 15 dicembre 1998, n. **480.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Riga il 21 maggio 1997.

99G0023-99G0024-99G0025

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 10

BANCA D'ITALIA

150º aggiornamento del 31 dicembre 1998 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Nuove istruzioni di vigilanza in materia di requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti delle banche e delle società finanziarie capogruppo, partecipazioni al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo e di autorizzazione all'attività bancaria.

99A00146

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 dicembre 1998, n. **481**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 421 milioni per l'anno 1998, in lire 407 milioni per l'anno 1999 e in lire 421 milioni annue a decorre dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, di seguito denominati "le Parti Contraenti";

animati dal desiderio di rinsaldare i tradizionali legami di amicizia e di intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica;

consapevoli che tale cooperazione è fonte di sviluppo economico e sociale;

considerando che il 17 ottobre 1989 è stato firmato l'Accordo Quadro di Cooperazione Economica, Industriale, Scientifico-Tecnologica, Tecnica e Culturale tra le Parti Contraenti;

concordando di firmare un Accordo specifico di Cooperazione Scientifica e Tecnologica al fine di rendere più efficace la collaborazione in questo settore;

convenendo che, nelle more della ratifica del presente Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica continuerà ad essere regolata dagli Articoli 12 a 17 del predetto Accordo Quadro e dai Protocolli di Intesa stabiliti in base a detto strumento;

hanno concordato quanto segue:

Art. 1

1. Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nei settori della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico.

2. Le predette attività potranno essere svolte da università, centri di ricerca, istituzioni ed imprese pubbliche e private (in particolare piccole e medie imprese) secondo la legislazione vigente nei due Paesi.

Art. 2

La cooperazione potrà includere particolarmente le attività seguenti:

a) realizzazione di progetti congiunti di ricerca e di sviluppo tecnologico;

b) scambio, formazione e addestramento di personale scientifico, tecnologico e tecnico;

c) estensione degli accordi, programmi e progetti in atto fra istituzioni dei due Paesi operanti specificatamente nell'area delle scienze di base e applicate;

d) organizzazione di congressi, convegni, seminari, workshops, in Italia ed in Brasile, tra ricercatori dei due Paesi;

e) scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche;

f) utilizzazione di impianti ed attrezzature scientifiche e tecniche dei due Paesi.

Art. 3

Le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale saranno definite nell'ambito dei programmi e dei progetti negoziati dalle Parti Contraenti in conformità alla legislazione dei due Paesi ed agli accordi internazionali di cui entrambe le Parti siano firmatarie.

Art. 4

1. Per il miglior uso delle risorse finanziarie, umane e tecnologiche coinvolte nella cooperazione, le Parti Contraenti potranno prevedere la partecipazione di altri partners nei loro progetti congiunti e, quando ciò sia possibile, l'inserimento di progetti bilaterali in programmi multilaterali, con particolare riguardo a quelli dell'Unione Europea e del Mercosur.

2. La Parte italiana promuoverà l'inclusione di progetti di istituzioni e imprese brasiliane in programmi scientifici e tecnologici in ambito multilaterale, specialmente nel programma INCO di cooperazione internazionale della Commissione Europea ed altre organizzazioni europee attive nel campo della ricerca scientifica e tecnologica.

3. La Parte brasiliana promuoverà l'inclusione di progetti di istituzioni e imprese italiane in programmi scientifici e tecnologici in ambito multilaterale, specialmente in programmi di cooperazione del Mercosur e di altre organizzazioni regionali attive nel campo della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 5

1. Al fine di attuare il presente Accordo e di verificare l'andamento della sua applicazione, le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista Permanente nell'ambito del presente Accordo, il cui funzionamento sarà demandato a due Segretari Esecutivi nominati dalle Parti Contraenti e che sarà co-presieduta nelle riunioni plenarie dai rappresentanti dei Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi.

2. I due Segretari Esecutivi potranno, se necessario, incontrarsi per esaminare i problemi concernenti il presente Accordo e per scambiarsi informazioni sull'andamento dei programmi, progetti ed iniziative di interesse reciproco.

3. La Commissione Mista Permanente avrà il compito di:

a) creare le condizioni più favorevoli per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica;

b) individuare le priorità della cooperazione tecnico-scientifica;

c) valutare lo stato e le prospettive scientifiche e tecnologiche ed elaborare raccomandazioni per il perfezionamento dei meccanismi di cooperazione.

4. La Commissione Mista Permanente si riunirà alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Federativa del Brasile in date da concordare per le vie diplomatiche.

5. La Commissione Mista Permanente potrà istituire, se necessario, Gruppi di Lavoro temporanei per determinati settori di cooperazione scientifica e tecnologica nonché invitare esperti per studiare ed esaminare problematiche concrete e per elaborare raccomandazioni al riguardo.

Art. 6

Le Parti Contraenti manifestano il loro interesse a stabilire la cooperazione interuniversitaria sostenendo la creazione di meccanismi atti a stimolare lo scambio dei propri ricercatori, tecnici e professionisti, al fine di facilitarne sia l'accesso ad istituzioni accademiche e di ricerca scientifica, sia a corsi di specializzazione e di perfezionamento definiti da specifiche convenzioni complementari, che entreranno a fare parte del presente Accordo.

Art. 7

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti Contraenti derivanti da Accordi e Convenzioni internazionali di cui siano firmatarie.

Art. 8

Le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo saranno risolte per via negoziale tra le Parti Contraenti.

Art. 9
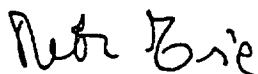
1. Ciascuna Parte Contraente notificherà all'altra di avere adempiuto le procedure di legge interne necessarie all'approvazione del presente Accordo, il quale entrerà in vigore alla data del ricevimento della seconda notifica.

2. Il presente Accordo resterà in vigore per cinque anni e sarà rinnovato automaticamente per uguali periodi, a meno che una delle Parti Contraenti manifesti con nota diplomatica la decisione di non rinnovarlo sei mesi prima della data di scadenza.

3. Il presente Accordo potrà essere modificato, attraverso lo scambio di note diplomatiche, d'intesa fra le Parti Contraenti. Le modifiche entreranno in vigore in conformità al paragrafo 1 di questo Articolo.

4. La denuncia del presente Accordo non influenzerà lo svolgimento dei programmi e dei progetti in corso, salvo che le Parti Contraenti convengano diversamente.

Fatto a Roma, il 12 di febbraio del 1997, in due originali, nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo della
Repubblica Federativa del Brasile

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2597):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 2 luglio 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 luglio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 17 e 19 febbraio 1998.

Relazione scritta annunciata il 16 marzo 1998 (atto n. 2795/*A* - relatore sen. CORRAO).

Esaminato in aula e approvato il 7 aprile 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4766):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 aprile 1998, con pareri delle commissioni I, V, VII e X.

Esaminato dalla III commissione il 10 novembre 1998.

Relazione scritta annunciata il 10 novembre 1998 (atto n. 4766/*A* - relatore on. LENTO).

Esaminato in aula il 30 novembre 1998 e approvato il 1° dicembre 1998.

99G0020

LEGGE 15 dicembre 1998, n. **482**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla collaborazione in materia di cultura e scienza, fatto a Roma il 15 maggio 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla collaborazione in materia di cultura e scienza, fatto a Roma il 15 maggio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 602 milioni per l'anno 1998, in lire 583 milioni per l'anno 1999 e in lire 602 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA GEORGIA SULLA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI CULTURA E SCIENZA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Georgia qui di seguito denominate Parti, desiderosi di rafforzare e sviluppare i rapporti di amicizia tra i due Paesi e i loro popoli, convinti che gli scambi e la cooperazione in materia di istruzione, cultura, scienza e tecnologia, possa contribuire ad una migliore conoscenza reciproca e alla comprensione tra i due popoli, hanno convenuto quanto segue.

ART. 1

Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione universitaria tra i due Paesi, mediante l'intensificazione di accordi interuniversitari, lo scambio di professori e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte su temi di interesse comune e l'organizzazione di seminari e simposi.

Esse si scambieranno informazioni sulle intese interuniversitarie concluse e su quelle che si accingono a concludere al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

ART. 2

Per sviluppare le relazioni tra i due Paesi in materia di istruzione le Parti:

- incoraggeranno e favoriranno la cooperazione diretta, i contatti e gli scambi tra individui, istituzioni e organizzazioni nel campo dell'istruzione nei due paesi;

- incoraggeranno e favoriranno lo studio della lingua e della letteratura reciproche, in particolare attraverso le attività di corsi, lettorati e cattedre;

- incoraggeranno e favoriranno la collaborazione e gli scambi sui metodi, sui materiali didattici e sui programmi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

ART. 3

Le Parti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese, per studi e ricerche scientifiche a livello universitario e postuniversitario.

ART. 4

Le Parti svilupperanno la collaborazione nei settori della letteratura, della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a spettacoli, fiere del libro, simposi e attività simili.

Le Parti si scambieranno mostre di alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.

ART. 5

Le Parti realizzeranno la cooperazione nel campo della ricerca scientifica.

A tal fine Esse incoraggeranno:

- lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;
- le visite reciproche di esperti e di specialisti al fine di incrementare gli studi e gli scambi di esperienze;
- l'organizzazione di conferenze e seminari scientifici e tecnologici;
- la realizzazione di ricerche comuni, programmate anticipatamente.

ART 6

Ciascuna delle Parti incoraggerà l'insediamento e le attività sul suo territorio di istituzioni culturali dell'altra Parte - quali istituti di cultura, associazioni culturali e istituzioni scolastiche.

ART. 7

Le Parti incoraggeranno i contatti e la cooperazione diretta tra i rispettivi organi di stampa e radio televisivi.

ART. 8

Le Parti collaboreranno in stretto contatto per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte e beni culturali.

ART. 9

Le Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, e l'organizzazione di simposi, seminari e ricerche comuni. Esse favoriranno l'attività delle missioni archeologiche dell'altra Parte operanti nel proprio territorio.

ART. 10

Ciascuna delle due Parti incoraggerà la cooperazione fra gli esperti e le Amministrazioni competenti nei settori della conservazione, della salvaguardia, della valorizzazione, del ripristino, dell'utilizzo e del sostegno alla gestione del patrimonio archeologico, artistico e del paesaggio culturale, mediante lo scambio di informazioni, di esperienze, di pubblicazioni e di visite di esperti.

ART. 11

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

ART. 12

Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra archivi, biblioteche e istituzioni museali dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale e di esperti.

ART. 13

Al fine di dare applicazione al presente accordo, le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione mista con il compito di esaminare lo sviluppo nel campo della cooperazione culturale e di redigere Programmi esecutivi pluriennali.

La Commissione si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi.

ART. 14

Il presente Accordo sarà ratificato secondo le rispettive procedure nazionali dalle Parti ed entrerà in vigore 60 giorni dopo la data di ricezione delle notifiche di ratifica.
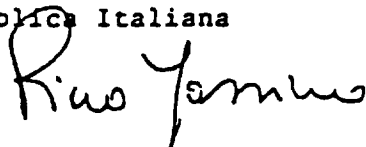
ART. 15

Il presente Accordo rimarrà valido per un periodo di tempo illimitato. Ciascuna Parte potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte e non inciderà sull'esecuzione dei Programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.
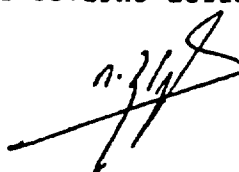
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 15 maggio 1997 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e georgiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
Rino Serri

Per il Governo della Georgia

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2872):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 6 novembre 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 dicembre 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 17 e 19 febbraio 1998.

Relazione scritta annunciata il 16 marzo 1998 (atto n. 2872/*A* - relatore sen. CORRAO).

Esaminato in aula e approvato il 7 aprile 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4770):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 aprile 1998, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 12 novembre 1998.

Relazione scritta annunciata il 13 novembre 1998 (atto n. 4770/*A* - relatore on. PEZZONI).

Esaminato in aula il 30 novembre 1998 e approvato il 1° dicembre 1998.

99G0021

LEGGE 31 dicembre 1998, n. **483**.

Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di completare l'opera di ricostruzione e di sviluppo nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, il Governo, sentite le regioni Basilicata e Campania, è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, senza che da essi derivino oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificare l'azione amministrativa per ottenere la piena utilizzazione delle risorse finanziarie, anche modificando ed integrando le leggi 14 maggio 1981, n. 219, 23 gennaio 1992, n. 32, e 7 agosto 1997, n. 266;

b) dettare disposizioni per una rapida soluzione in sede amministrativa del contenzioso esistente;

c) ridelimitare gli ambiti territoriali degli interventi;

d) disciplinare l'eliminazione delle abitazioni precarie, la riconversione dei siti su cui sono sorti gli insediamenti provvisori e le azioni amministrative da compiere a seguito della conclusione della ricostruzione;

e) delegare ai comuni le funzioni ed i compiti di gestione degli interventi da svolgere in quest'ultima fase;

f) effettuare una ricognizione dello stato della ricostruzione nei singoli comuni e presso le amministrazioni statali per stabilire l'entità delle opere ancora da eseguire ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, specificando l'entità e l'utilizzo dei finanziamenti stanziati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Governo trasmette lo schema dei decreti di cui al comma 1 al Parlamento ai fini dell'espressione, entro trenta giorni, del parere da parte delle competenti commissioni.

3. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, per consentire la prosecuzione degli interventi ai sensi della legge 23 gennaio 1992, n. 32, sono autorizzati limiti di impegno ventennali rispettivamente di lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 1999 e di lire 15.000 milioni annue a decorrere dal 2000. Alla contrazione delle operazioni di mutuo o di altre operazioni finanziarie provvedono le regioni interessate secondo apposito piano di riparto approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle esigenze degli enti locali interessati.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10.000 milioni per il 1999 e 25.000 milioni per il 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il comma 1 dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è abrogato.

6. Il termine del 31 dicembre 1998, di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

1. I termini di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, sono prorogati di ventiquattro mesi.

2. Ai fini della bollatura sanitaria i prodotti delle ditte coinvolte nell'evento franoso in località «La Lama» del comune di Corniglio, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1996, n. 2420, e di cui al comma 5 dell'articolo 18 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, devono riportare in etichetta il bollo sanitario contenente il numero di riconoscimento CE dello stabilimento che ne ospita l'attività produttiva; qualora lo stabilimento ospite non sia ancora in possesso di riconoscimento di idoneità CE, il bollo sanitario dovrà essere conforme alle caratteristiche di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997, ed in esso, in sostituzione del numero di riconoscimento dello stabilimento, dovranno essere riportati gli estremi della presente legge.

Art. 3.

1. È autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2003, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.

2. All'onere recato dalle disposizioni del presente articolo, pari a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Art. 4.

1. Al fine di consentire il completamento di interventi programmati per la ricostruzione delle zone della Valtellina colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nel 1987, è autorizzata la spesa di lire 12.941 milioni per il 1998, di lire 13.319 milioni per il 1999 e di lire 18.044 milioni per il 2000.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alla regione Lombardia per la realizzazione di un piano d'interventi, nell'ambito del piano generale di ricostruzione previsto dalla legge 2 maggio 1990, n. 102, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MICHELI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3456):

Presentato dal Ministro dei lavori pubblici (COSTA) il 22 luglio 1998.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 30 luglio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 7ª e per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione il 7 ottobre, 5 e 11 novembre 1998.

Esaminato in aula e approvato il 25 novembre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5457):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 30 novembre 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, IX, XII, XIII e XIV.

Esaminato dalla VIII commissione il 9 e 10 dicembre 1998.

Esaminato in aula l'11 dicembre 1998 e approvato, con modificazioni, il 16 dicembre 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3456/*B*):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 17 dicembre 1998, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 13ª commissione il 18 dicembre 1998.

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1981, n. 34.

— La legge 23 gennaio 1992, n. 32 (Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 1992, n. 23.

— La legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186.

— Il comma 1 dell'art. 2 della citata legge 23 gennaio 1992, n. 32, è il seguente:

«Art. 2 *(Riparto dei fondi).* — 1. Al fine di accertare l'entità delle risorse necessarie per completare l'opera di ricostruzione abitativa nei settori privati e pubblici colpiti dagli eventi sismici di cui al citato tosto unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, il Presidente del Consiglio dei Ministri effettua una verifica amministrativa a mezzo di un comitato formato da esperti particolarmente qualificati, costituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *i),* della legge 23 agosto 1988, n. 400, al quale è affidato il compito di effettuare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione dello stato della ricostruzione nei singoli comuni e presso le amministrazioni statali per stabilire l'entità delle

opere ancora da eseguire, la spesa prevedibile in relazione alle domande presentate dagli interessati e lo stato della relativa istruttoria, il nesso di causalità con il sisma, la rispondenza di ciascuna posizione ancora pendente rispetto alle finalità della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Il comitato si avvarrà delle risultanze istruttorie acquisite dalla commissione parlamentare di inchiesta istituita con la legge 7 aprile 1989, n. 128, come modificata dalle leggi 8 agosto 1990, n. 246, e 28 novembre 1990, n. 349; proporrà criteri per la prosecuzione degli interventi in quei comuni in cui le somme erogate dallo Stato sugli esercizi precedenti non hanno potuto essere utilizzate nei termini fissati e formulerà indirizzi anche per modifiche da introdurre alla legislazione vigente al fine del contenimento della spesa pubblica. Il Presidente del Consiglio dei Ministri comunicherà al Parlamento l'esito della verifica effettuata».

— Il comma 1 dell'art 23-*ter* del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), così come abrogato dalla presente legge era del seguente tenore:

«Art. 23-*ter (Semplificazione delle procedure per il completameno della ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania, interessate dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982)*. — 1. Le regioni Basilicata e Campania possono emanare norme di semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione delle abitazioni private nelle zone delle due regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, in modo organicamente raccordato con le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e nella legge 23 gennaio 1992, n. 32, tenendo conto dei seguenti criteri ed obiettivi:

a) attribuire interamente ai comuni la gestione delle attività di ricostruzione;

b) a favorire la piena utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate ai comuni, dando priorità alla ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal sisma di nuclei familiari effettivamente abitanti in strutture abitative mobili».

— L'art. 10 della citata legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), è il seguente:

«Art. 10 *(Interventi per la zone terremotate)*. — 1. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'art 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, e di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, l'importo di lire 430 miliardi è destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione in essere, ai sensi dell'art. 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. I commi 1 e 2 dell'art. 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono sostituiti dai seguenti:

"*1.* Le imprese ammesse al contributo di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso, potranno, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprietà il lotto di terreno ad esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano realizzato almeno il 50 per cento dell'occupazione o della produzione prevista dal piano di fattibilità relativo al programma di investimenti oggetto di agevolazione.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al perfezionamento del trasferimento in proprietà dei lotti alle imprese nel termine perentorio di centoventi giorni dall'inoltro delle richieste, che devono essere accompagnate dalla presentazione del certificato di collaudo, del certificato di vigenza e della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine al raggiungimento della quota del 50 per cento della produzione o della occupazione".

3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'art 39, comma 11, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a trentasei mesi, prorogabili per un periodo non superiore a dieci mesi per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, sempreché l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento e abbia già raggiunto la misura del 75 per cento.

4. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è abrogato.

5. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, è sostituito dal seguente:

"*1.* Sono trasferite alle regioni Basilicata e Campania le funzioni di natura normativa, che devono essere esercitate entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, concernenti il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, da esercitare in raccordo con le disposizioni sui contratti d'area di cui all'art 2, comma 203, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono trasferiti ai consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio, costituiti a norma dell'art 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, gli impianti e le opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui al citato art. 32 della legge n. 219 del 1981, i lotti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti, nei limiti delle disponibilità esistenti, nonché l'esercizio delle funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi. La vigilanza sui predetti consorzi è esercitata dalla regione competente. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è nominato un commissario *ad acta,* determinando il relativo compenso a carico delle disponibilità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, che provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione della consistenza e alle operazioni di consegna dei beni oggetto del trasferimento e dei realtivi atti e documentazione al legale rappresentante del consorzio di sviluppo industriale competente per territorio che subentra in tutti i realtivi rapporti attivi e passivi".

6. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'art 2, comma 8, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1998».

Note all'art. 2:

L'art. 7-*bis* del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996) è il seguente:

«Art. 7-*bis* (*Misure a tutela delle attività produttive della zona di Corniglio*). — 1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività delle imprese evacuate dall'area della frana in località "La Lama" nel territorio del comune di Corniglio, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º febbraio 1996, n. 2420, gli stabilimenti siti nella provincia di Parma che ospitano le succitate attività, possono effettuare la produzione e la stagionatura dei prosciutti nelle more dell'esecuzione dei lavori di adeguamento ai requisiti strutturali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 537, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998 sotto il controllo dell'unità sanitaria locale competente.

2. La commercializzazione dei prosciutti stagionati prodotti negli stabilimenti di cui al comma 1 sarà limitata al territorio nazionale e potrà essere effettuata, previo assenso dell'unità sanitaria locale competente, a seguito dell'esito favorevole delle analisi di laboratorio disposte dalla unità sanitaria locale medesima, da effettuare su ciascun lotto».

— L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º febbraio 1996, n. 2420 (Disposizioni urgenti volte a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'evento franoso in località «La Lama» del comune di Corniglio), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1996, n. 30.

— Il comma 5 dell'art. 18 del citato decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1998 (per il titolo si veda nelle note dell'art. 1), è il seguente:

«5. Alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli ubicate nel territorio del comune di Corniglio, che hanno trasferito o debbono trasferire la propria attività a seguito dell'evento franoso, è assegnato un contributo per il parziale indennizzo dei danni subiti, finalizzato alla acquisizione di aree idonee, al ripristino e ricostruzione delle attrezzature, delle strutture e degli impianti produttivi, comprese le abitazioni funzionali all'impresa, se preesistenti, nel limite della pari capacità produttiva nonché alla demolizione della struttura dismessa. I contributi sono assegnati a condizione che l'attività sia mantenuta nel comune di Corniglio. Rimangono a carico delle imprese gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'ampliamento della capacità produttiva e da interventi di innovazione tecnologica».

— L'art. 3 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997 (Attuazione della direttiva 95/68/CE, che modifica la direttiva 77/99/CE, già modificata con direttiva 92/5/CE, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale; attuazione della decisione della Commissione 94/837/CE che fissa le condizioni specifiche di riconoscimento dei centri di riconfezionamento di cui alla direttiva 77/99/CE e le norme di bollatura dei prodotti che ne provengono; attuazione della disposizione di cui all'art. 3, paragrafo A, punto 7, primo trattino, dell'allegato alla direttiva 92/5/CEE, è il seguente:

«Art. 3 *(Bollatura sanitaria nazionale)*. — 1. I prodotti a base di carne ottenuti a partire da carni riservate alla commercializzazione in ambito nazionale devono essere munti di un bollo sanitario di forma rettangolare riportante la dicitura Mercato Italiano nella parte superiore e il numero di riconoscimento dello stabilimento, seguito dalla sola lettera elle maiuscola nella parte inferiore. Tale bollo non deve riportare la sigla CEE.

Durante il trasporto i suddetti prodotti a base di carne devono essere accompagnati da documento commerciale sul quale dovrà figurare il numero di riconoscimento dello stabilimento seguito dalla sigla Mercato Italiano anziché dalla sigla CEE».

Nota all'art. 3:

— La legge 2 maggio 1990, n. 102 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 1990, n. 103.

99G0007

LEGGE 7 gennaio 1999, n. **3**.

Apporto al patrimonio della «Poste italiane S.p.a.» dei crediti vantati dal Ministero del tesoro nei confronti dell'ex Ente poste italiane per erogazioni di pensioni ed anticipazioni di tesoreria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apporta al patrimonio della «Poste italiane S.p.a.» i crediti vantati nei confronti dell'ex Ente poste italiane per le pensioni erogate a tutto il 31 dicembre 1993, nonché per le anticipazioni di tesoreria relative a pagamenti effettuati per la gestione propria dell'Ente a tutto il 31 dicembre 1995.

2. L'importo delle partite di cui al comma 1, risultanti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 1997 dell'ex Ente poste italiane, certificato da società autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è iscritto in apposita riserva del patrimonio netto della «Poste italiane S.p.a.».

3. L'importo delle partite di cui al comma 1 ammonta, rispettivamente, a L. 479.110.217.482 per il rimborso di pensioni erogate nel periodo agosto-dicembre 1993 al personale postelegrafonico con anticipazioni del Tesoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e a L. 4.666.072.932.427 per anticipazioni di tesoreria utilizzate per pagamenti di spese proprie dell'Ente poste italiane fino al 31 dicembre 1995.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5109):

Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) il 15 luglio 1998.

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 29 luglio 1998, con pareri delle commissioni I, IX e XI.

Esaminato dalla V commissione il 17, 23, 24 e 29 settembre 1998.

Relazione scritta presentata l'8 ottobre 1998 (atto n. 5109/*A* - relatore on. SUSINI).

Esaminato in aula il 2 novembre 1998 e approvato l'11 novembre 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3647):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede deliberante, il 13 novembre 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 8ª e 11ª.

Esaminato dalla 5ª commissione l'11 dicembre 1998 ed approvato il 16 dicembre 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 (Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera *a)*, della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa), come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), è il seguente:

«Art. 8 *(Albo speciale delle società di revisione)*. — 1. La Commissione nazionale per le società e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto.

2. Salvo quanto previsto dagli articoli 8-*bis* e 9, nell'albo speciale possono essere iscritte le società che rispondono ai seguenti requisiti:

a) oggetto sociale limitato alla revisione e all'organizzazione contabile di aziende;

b) rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro dei revisori contabili;

c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro dei revisori contabili;

d) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili;

e) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni normative e non trasferibili mediante girata.

3. Per l'iscrizione all'albo le società devono inoltre essere munite di garanzia assicurativa giudicata dalla Commissione idonea a coprire i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività sociale.

4. Le società costituite all'estero aventi in Italia sede secondaria con rappresentanza stabile possono essere iscritte nell'albo purché ricorrano i requisiti indicati dai commi 2 e 3 e salvo quanto previsto dagli articoli 8-*bis* e 9.

5. Le società costituite all'estero e iscritte nell'albo speciale devono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla sede secondaria che esercita nel territorio dello Stato attività di revisione e organizzazione contabile, anche quando la legge applicabile alle società stesse non prescriva la redazione del bilancio.

6. La sostituzione degli amministratori, delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti e dei direttori generali, nonché il trasferimento delle quote e delle azioni sono comunicati alla Commissione entro dieci giorni. È inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali che incide sui requisiti indicati nel presente articolo.

7. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni previste dal comma 6, la Commissione applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni, salva la facoltà di cancellazione dall'albo».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71:

«Art. 6 (*Rapporti giuridici*). — 1. L'ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi ordini di acquisto, ad eccezione dei beni da destinare a sedi e uffici del Ministero.

2. Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di diritto privato, ad eccezione del seguente personale, che viene assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in attesa dell'inquadramento nei ruoli organici dello stesso secondo la disciplina del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla base di un quadro di equiparazione da approvare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:

a) personale per il funzionamento delle segreterie particolari del Ministro, del Sottosegretario di Stato e del Gabinetto;

b) personale dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico delle divisioni I, II e III;

c) personale dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico degli uffici I, II, III, IV, V, VI e VIII;

d) personale della direzione centrale servizi radioelettrici nei limiti dell'organico delle divisioni;

e) personale del Consiglio superiore delle poste e delle telecomunicazioni, e dell'automazione, nei limiti dell'organico;

f) personale della direzione centrale controllo concessioni, nei limiti dell'organico della divisione prima (tecnica) e dei dirigenti tecnici;

g) personale dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, nei limiti dell'organico del reparto III, ivi compresi i centri fissi ed i gruppi tecnico-operativi mobili di controllo delle emissioni radioelettriche, nonché il personale dei reparti V, VI, VII e VIII addetto al controllo delle concessioni delle telecomunicazioni, proveniente dalla disciolta Azienda di Stato per i servizi telefonici.

3. Gli organi indicati nel comma 2 continuano ad operare nell'ambito del Ministero.

4. Il personale fuori ruolo e quello comandato presso altre amministrazioni continua a prestare servizio presso dette amministrazioni fino al termine del programma triennale di nuovo assetto del personale, permanendo l'onere a carico delle stesse amministrazioni presso le quali il personale svolge la propria opera. Tuttavia, il suddetto personale, su esplicita richiesta da formularsi entro il 30 giugno 1994, sarà definitivamente trasferito, nei limiti delle disponibilità di organico, alle amministrazioni medesime.

5. L'ente "Poste Italiane" provvede alla liquidazione in via provvisoria delle pensioni del personale degli uffici principali che cessa dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 luglio 1994 ed al rimborso del relativo onere al Ministero del tesoro. L'onere delle pensioni per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni proveniente dai ruoli tradizionali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994 rimane a carico del Ministero del tesoro.

6. Ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto.

7. A decorrere dal 1° agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente "Poste Italiane" provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale. Per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali collocato a riposo a decorrere dalla predetta data, l'onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza sarà ripartito fra il Ministero del tesoro, l'INPDAP e l'Istituto postelegrafonici in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente "Poste Italiane".

8. L'ente "Poste Italiane" dal 1° agosto 1994, per il personale in servizio, versa all'Istituto postelegrafonici i contributi a proprio carico nella misura stabilita dall'ordinamento dell'Istituto medesimo. Ai fini del trattamento di quiescenza il contributo è maggiorato del 2,50 per cento.

9. Sono trasferite, a decorrere dal 1° agosto 1994, all'Istituto postelegrafonici le competenze connesse alla liquidazione definitiva ed alla gestione delle partite di pensione del personale dei ruoli degli uffici principali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994.

10. Resta ferma la competenza attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, per il pagamento dei trattamenti di quiescenza indicati ai commi 5 e 9 e per la concessione dei relativi trattamenti di reversibilità.

11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici. Le attività sociali e assistenziali svolte dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data del 31 dicembre 1993 sono regolate dalla contrattazione collettiva Il provvedimento può prevedere il trasferimento all'Istituto postelegrafonici di personale dell'ente "Poste Italiane" nei limiti degli organici rideterminati.

12. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge 1° maggio 1978, n. 196. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano nonché i trasferimenti presso la medesima di personale proveniente da altre province, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni».

99G0019

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 1998.

Individuazione delle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, per il quinquennio 1995/1999, ai fini delle corresponsione di un contributo annuo da parte dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 104, recante modifiche e integrazioni alla legge 14 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 4 delle legge citata, secondo cui ogni quinquennio sono individuate le regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari (comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma), ai fini della corresponsione a tali regioni di un contributo annuo da parte dello Stato;

Sentito il Ministro della difesa;

Considerato che, in rapporto all'entità e al tipo dei ripetuti vincoli e attività (sgomberi, limitazioni, impiego di aree addestrative ecc.) è stata calcolata l'incidenza degli stessi in ciascuna regione, espressa in termini percentuali;

Decreta:

Per il quinquennio 1995/1999, l'incidenza dei vincoli e delle attività militari ha gravato su ciascuna regione secondo la seguente tabella in termini percentuali:

Regione amministrativa	Ripartizione percentuale
Friuli-Venezia Giulia	15,926
Sardegna	15,568
Piemonte	13,758
Lazio	12,448
Toscana	11,672
Puglia	5,834
Lombardia	5,474
Veneto	4,842
Sicilia	3,849
Trentino-Alto Adige	3,167
Abruzzo	1,754
Campania	1,548
Emilia-Romagna	1,520
Marche	1,385
Calabria	0,366
Basilicata	0,325
Umbria	0,299
Liguria	0,265
Molise	0,000
Valle d'Aosta	0,000
Totale . . .	100,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

99A0154

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 gennaio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. 1122/98 in data 23 dicembre 1998 con la quale il direttore della segreteria ha comunicato il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Savona nel giorno 16 novembre 1998 causa sciopero, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - Prot. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1995, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Savona nel giorno 16 novembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 5 gennaio 1999

p. *Il direttore regionale:* BONFANTI

99A0178

DECRETO 11 gennaio 1999.

Adeguamento delle modalità di calcolo delle rendite o pensioni, dei diritti di usufrutto a vita ai fini dell'applicazione delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi;

Visto il decreto 10 dicembre 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146;

Decreta:

Art. 1.

1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.

2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è variato, in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 2,5 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 1999.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1999

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il Ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

ALLEGATO

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO A VITA E DELLE RENDITE O PENSIONI VITALIZIE CALCOLATI AL SAGGIO DI INTERESSE DEL 2,5 PER CENTO.

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
da 0 a 20	38
da 21 a 30	36
da 31 a 40	34
da 41 a 45	32
da 46 a 50	30
da 51 a 53	28
da 54 a 56	26
da 57 a 60	24
da 61 a 63	22
da 64 a 66	20
da 67 a 69	18
da 70 a 72	16
da 73 a 75	14
da 76 a 78	12
da 79 a 82	10
da 83 a 86	8
da 87 a 92	6
da 93 a 99	4

Relazione

Il presente decreto, la cui emanazione è prevista dall'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si rende necessario a seguito della modificazione della misura del saggio degli interessi legali, disposta con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 10 dicembre 1998.

Il provvedimento è rivolto ad armonizzare le modalità di calcolo dei valori dei diritti di usufrutto e delle rendite e pensioni previste dalle disposizioni concernenti le imposte di registro e sulle successioni e donazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, che fanno riferimento diretto od indiretto alla misura del saggio legale di interesse.

99A0209

DECRETO 11 gennaio 1999.

Attivazione degli uffici del territorio di Asti, Cuneo, Como, Cremona, Padova, Gorizia, Ferrara, Ravenna, Roma, Napoli e Brindisi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visti gli articoli 42, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, e il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile 1972;

Visto l'art. 34 della legge 8 maggio 1998, n. 146, con il quale è stato abrogato l'art. 2 del decreto-legge 2 settembre 1995, n. 403, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n. 495, che stabiliva il lasso temporale intercorrente tra la nomina del dirigente dell'ufficio e l'attivazione dell'ufficio medesimo;

Visto il decreto dirigenziale 5 aprile 1996, protocollo n. 8/434, con il quale sono stati stabiliti i criteri di massima di organizzazione degli uffici;

Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, gli uffici del territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1996, n. 8/1563, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1997, repertorio n. 1 Finanze, foglio n. 43, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - in data 26 marzo 1997, con il quale si è proceduto all'istituzione di sezioni staccate, con competenza limitata alla conservazione dei registri immobiliari, secondo il disposto di cui all'art. 42, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visti i decreti ministeriali 23 dicembre 1998, n. 4/15328 e n. 4/15716, con i quali sono stati nominati, tra gli altri, i dirigenti degli uffici del territorio di Asti, Cuneo, Como, Cremona, Padova, Gorizia, Ferrara, Ravenna, Roma, Napoli e Brindisi;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del territorio di Asti, Cuneo, Como, Cremona, Padova, Gorizia, Ferrara, Ravenna, Roma, Napoli e Brindisi sono attivati a decorrere dal 1° febbraio 1999.

Art. 2.

A decorrere dalla data di attivazione dei predetti uffici sono contemporaneamente soppressi gli uffici tecnici erariali di Asti, Cuneo, Como, Cremona, Padova, Gorizia, Ferrara, Ravenna, Roma, Napoli e Brindisi e le conservatorie dei registri immobiliari di Asti, Cuneo, Como, Cremona, Padova, Ferrara, Ravenna, Roma 1, Roma 2, Roma 3, Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3 e Brindisi, nonché le sezioni staccate istituite nelle stesse province a seguito della cessazione delle relative intendenze di finanza ed aventi competenza nelle materie indicate nell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Art. 3.

Le conservatorie dei registri immobiliari sub-provinciali di Alba, Mondovì, Saluzzo, Este, Civitavecchia e Velletri continuano ad operare quali sezioni staccate degli uffici del territorio corrispondenti per provincia, ai sensi dellart. 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con competenza limitata alla conservazione dei registri immobiliari.

Art. 4.

Fino alla revisione delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio, restano ferme le competenze territoriali stabilite con decreto 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 14 ottobre 1972.

Art. 5.

Alla data di attivazione dei predetti uffici si procederà al passaggio di consegne tra gli uffici tecnici erariali di Asti, Cuneo, Como, Cremona, Padova, Gorizia, Ferrara, Ravenna, Roma, Napoli e Brindisi, le conservatorie dei registri immobiliari di Asti, Cuneo, Como, Cremona, Padova, Ferrara, Ravenna, Roma 1, Roma 2, Roma 3, Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3 e Brindisi e le sezioni staccate costituite nelle predette province ai sensi dell'art. 79, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992 e gli uffici del territorio di Asti, Cuneo, Como, Cremona, Padova, Gorizia, Ferrara, Ravenna, Roma, Napoli e Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1999

Il direttore generale: VACCARI

99A0210

DECRETO 11 gennaio 1999.

Istituzione degli uffici del territorio di Rimini e Prato.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visti gli articoli 42, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, e il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile 1972;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, avente ad oggetto il riordino delle autonomie locali;

Visti i decreti legislativi 6 marzo 1992, n. 252 e 27 marzo 1992, n. 254, con i quali sono stete istituite, rispettivamente, le province di Rimini e Prato, rimettendo al giudizio di ogni amministrazione dello Stato la valutazione sull'opportunità di istituire in dette sedi propri uffici periferici;

Visto l'art. 34 della legge 8 maggio 1998, n. 146, con il quale è stato abrogato l'art. 2 del decreto-legge 2 settembre 1995, n. 403, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n. 495, che stabiliva il lasso temporale intercorrente tra la nomina del dirigente dell'ufficio e l'attivazione dell'ufficio medesimo;

Visto il decreto dirigenziale 5 aprile 1996, protocollo n. 8/434, con il quale sono stati stabiliti i criteri di massima di organizzazione degli uffici;

Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, gli uffici del territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia, per cui è da ritenersi opportuna, per motivi di efficienza amministrativa, anche presso le nuove province, l'istituzione di uffici del territorio;

Visti i decreti ministeriali 23 dicembre 1998, n. 4/15328 e n. 4/15716, con i quali sono stati nominati, tra gli altri, i dirigenti degli uffici del territorio di Rimini e Prato;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti, a decorrere dal 4 febbraio 1999, gli uffici del territorio di Rimini e Prato.

Art. 2.

A decorrere dalla data di istituzione dei predetti uffici cessano le competenze in materia catastale e demaniale già svolte dagli uffici del territorio di Forlì e Firenze nei comuni ricadenti, rispettivamente, nelle province di Forlì e Firenze.

Dalla medesima data sono soppresse le conservatorie dei registri immobiliari di Rimini e Prato.

Art. 3.

Fino alla revisione delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio, restano ferme le competenze territoriali stabilite con decreto 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 14 ottobre 1972.

Art. 4.

Alla data di istituzione dei predetti uffici si procederà al passaggio di consegne tra gli uffici del territorio di Forlì e Firenze e le conservatorie dei registri immobiliari di Rimini e Prato e i nuovi uffici del territorio di Rimini e Prato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1999

Il direttore generale: VACCARI

99A0211

DECRETO 11 gennaio 1999.

Attivazione degli uffici del territorio di La Spezia, Novara, Mantova, Varese, Belluno, Treviso, Piacenza, Reggio Emilia, L'Aquila e Caserta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto gli articoli 42, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, e il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile 1972;

Visto l'art. 34 della legge 8 maggio 1998, n. 146, con il quale è stato abrogato l'art. 2 del decreto-legge 2 settembre 1995, n. 403, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n. 495, che stabiliva il lasso temporale intercorrente tra la nomina del dirigente dell'ufficio e l'attivazione dell'ufficio medesimo;

Visto il decreto dirigenziale 5 aprile 1996, protocollo n. 8/434, con il quale sono stati stabiliti i criteri di massima di organizzazione degli uffici;

Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, gli uffici del territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1996, n. 8/ 1563, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1997, repertorio n. 1 Finanze, foglio n. 43, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - in data 26 marzo 1997, con il quale si è proceduto all'istituzione di sezioni staccate, con competenza limitata alla conservazione dei registri immobiliari, secondo il disposto di cui all'art. 42, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visti i decreti ministeriali 23 dicembre 1998, n. 4/15328 e n. 4/15716, con i quali sono stati nominati, tra gli altri, i dirigenti degli uffici del territorio di La Spezia, Novara, Mantova, Varese, Belluno, Treviso, Piacenza, Reggio Emilia, L'Aquila e Caserta;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del territorio di La Spezia, Novara, Mantova, Varese, Belluno, Treviso, Piacenza, Reggio Emilia, L'Aquila e Caserta sono attivati a decorrere dall'8 febbraio 1999.

Art. 2.

A decorrere dalla data di attivazione dei predetti uffici sono contemporaneamente soppressi gli uffici tecnici erariali di La Spezia, Novara, Mantova, Varese, Belluno, Treviso, Piacenza, Reggio Emilia, L'Aquila e Caserta e le conservatorie dei registri immobiliari di La Spezia, Novara, Mantova, Varese, Belluno, Treviso, Piacenza, Reggio Emilia, L'Aquila e Caserta-S. Maria Capua Vetere, nonché le sezioni staccate istituite nelle stesse province a seguito della cessazione delle relative intendenze di finanza ed aventi competenza nelle materie indicate nell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Art. 3.

Le conservatorie dei registri immobiliari sub-provinciali di Sarzana e Castiglione delle Stiviere continuano ad operare quali sezioni staccate degli uffici del territorio corrispondenti per provincia, ai sensi dellart. 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con competenza limitata alla conservazione dei registri immobiliari.

Art. 4.

Fino alla revisione delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio, restano ferme le competenze territoriali stabilite con decreto 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 14 ottobre 1972.

Art. 5.

Alla data di attivazione dei predetti uffici si procederà al passaggio di consegne tra gli uffici tecnici erariali di La Spezia, Novara, Mantova, Varese, Belluno, Treviso, Piacenza, Reggio Emilia, L'Aquila e Caserta, le conservatorie dei registri immobiliari di La Spezia, Novara, Mantova, Varese, Belluno, Treviso, Piacenza, Reggio Emilia, L'Aquila e Caserta e le sezioni staccate costituite nelle predette province ai sensi dell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992 e gli uffici del territorio di La Spezia, Novara, Mantova, Varese, Belluno, Treviso, Piacenza, Reggio Emilia, L'Aquila e Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1999

Il direttore generale: VACCARI

99A0212

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 23 novembre 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Norvasc 5», a base di amlodipina, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, nel quale la specialità medicinale denominata «Norvasc mite», a base di amlodipina, della società Pfizer italiana S.p.a., con sede in Roma, nella confezione 28 compresse 5 mg, A.I.C. n. 027428010, risulta classificata in classe *c)*;

Vista la domanda del 18 febbraio 1998, con cui la società Pfizer italiana S.p.a. chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Norvasc mite», nella confezione sopra indicata, al prezzo di L. 30.800, allineandolo a quello della confezione 14 compresse da 10 mg della medesima specialità medicinale;

Vista la domanda del 18 febbraio 1998 presentata all'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali con cui la società Pfizer italiana S.p.a., chiede di modificare la denominazione della specialità medicinale da «Norvasc mite» a «Norvasc 5», ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo numero 540/1992;

Visto il provvedimento prot. n. 800/AIC/8852 del 5 maggio 1998, relativo alla pratica n. NOT/98/235, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità, con cui l'ufficio sopra citato ritiene perfezionata la procedura prevista ai sensi dell'art. 12-*bis* del decreto legislativo n. 178/1991 così come modificato dal decreto legislativo n. 44/1997;

Vista la domanda del 30 giugno 1998 con cui la società Pfizer Italiana S.p.a. chiede, ad integrazione della domanda di riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale «Norvasc 5» del 18 febbraio 1998, che il prezzo applicato alla confezione 28 compresse da 5 mg di tale prodotto sia di L. 36.000;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 15 luglio 1998, con la quale, in merito alla richiesta di riclassificazione della specialità medicinale denominata «Norvasc 5», si ritiene di dover procedere in prime cure ad una verifica, tramite il C.I.P.E., dell'adeguatezza dell'applicazione della prima fase del prezzo medio europeo alla confezione da 5 mg del suddetto farmaco;

Vista la richiesta inoltrata via fax in data 21 settembre 1998 dall'Ufficio XI - Prezzi del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di verificare l'esattezza e la congruità del prezzo di L. 36.000 proposto dalla società Pfizer italiana S.p.a. relativo alla specialità medicinale denominata «Norvasc 5», nella confezione 28 compresse da 5 mg, rispetto al vigente prezzo medio europeo del suddetto farmaco;

Vista la nota prot. 7/9692 del 22 settembre 1998 con cui il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del C.I.P.E. comunica che, per la specialità medicinale «Norvasc 5», nella confezione sopra citata, il prezzo massimo europeo a ricavo industria della confezione è di L. 25.904 pari ad un prezzo al pubblico, comprensivo di I.V.A., di L. 42.800;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 9 settembre 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)* della specialità medicinale «Norvasc 5», nella confezione 28 compresse da 5 mg, al prezzo di L. 36.000, I.V.A. compresa, a condizione che la società invii mensilmente i dati di vendita dei prodotti a base di amlodipina nelle diverse confezioni, riservandosi di riesaminare la questione, sulla base dei dati forniti, per verificare se si saranno realizzate le condizioni di risparmio per il Servizio sanitario nazionale, derivanti dall'orientamento delle prescrizioni sulla confezione da 5 mg della specialità medicinale «Norvasc 5»;

Vista la nota prot. n. F.800/UffXI/AG4/3815 del 14 ottobre 1998 del Ministero della sanità, con cui si chiede alla società Pfizer Italiana S.p.a., di dichiarare se intende accettare, per la specialità medicinale «Norvasc 5», il prezzo di L. 36.000 alle condizioni deliberate dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 9 settembre 1998;

Vista la nota n. GG/UP 482 del 16 ottobre 1998 della società Pfizer Italiana S.p.a., con cui la medesima ha dichiarato il proprio assenso al deliberato sopra citato;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «NORVASC 5», a base di amlodipina, della società Pfizer Italiana S.p.a., con sede in Roma, è classificata in classe *a),* ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella confezione 28 compresse da 5 mg, A.I.C. n. 027428010, al prezzo di L. 36.000, I.V.A. compresa, alle condizioni indicate nel preambolo.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 120

99A0213

PROVVEDIMENTO 30 novembre 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Gonasi HP», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 18 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1998, n. 108, con il quale, a seguito della propria decisione assunta nella seduta del 12 novembre 1997, si è proceduto alla riclassificazione della specialità medicinale denominata «Gonasi HP», a base di gonadotropina corionica umana, della società Amsa laboratori chimico farmaceutici S.r.l., con sede in Roma, nella confezione 3 fiale 2000 U.I. + 3 fiale solv. 2 ml, A.I.C. n. 003763101, dalla classe *c)* alla classe *a)* al prezzo di L. 17.000, I.V.A. compresa;

Visto il provvedimento A.I.C. n. 838/97 del 5 novembre 1997 dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 10 dicembre 1997, con il quale è stata autorizzata la sostituzione delle confezioni della specialità medicinale «Gonasi Hp», con variazione dei numeri di A.I.C., ed in particolare per la confezione 3 fiale 2000 U.I. + 3 fiale solv. 2 ml. A.I.C. n. 003763101, sostituita con la confezione 3 flaconcini 2000 U.I. + 3 fiale solv. 2 ml, A.I.C. n. 003763164;

Vista la comunicazione del 26 maggio 1998 con cui la società Amsa laboratori chimico farmaceutici S.r.l. chiede la classificazione in classe *a)* della specialità medicinale «Gonasi HP», per la nuova confezione 3 flaconcini 2000 U.I. + 3 fiale solv. 2 ml, A.I.C. n. 003763164;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 14 e 15 luglio 1998, successivamente integrata e rettificata nella seduta del 23 settembre 1998 con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)* della specialità medicinale «Gonasi HP», per la confezione 3 flaconcini 2000 U.I. + 3 fiale solv. 2 ml al prezzo di L. 17.000, I.V.A. compresa, allineato al farmaco di riferimento denominato «Profasi HP», della società Serono Pharma S.p.a., con sede in Roma;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «GONASI HP», della società Amsa laboratori chimico farmaceutici S.r.l., con sede in Roma, nella confezione 3 flaconcini 2000 U.I. + 3 fiale solv. 2 ml, A.I.C. n. 003763164, è classificata, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella classe *a)* al prezzo di L. 17.000, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 121

99A0214

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 25 novembre 1998.

Disposizioni transitorie in sede di prima applicazione del decreto ministeriale 24 luglio 1998 recante criteri per l'erogazione di contributi in conto interesse di cui all'art. 5, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089 concernente «Tutela delle cose di interesse artistico e storico»;

Visto l'art. 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, concernente «Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico»;

Vista la legge 27 giugno 1985, n. 332, concernente «Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502»;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 431, recante «Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni alle leggi 1° marzo 1975, n. 44; 7 agosto 1982, n. 526; 27 giugno 1985, n. 332»;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente «Soppressione della tassa di ingresso ai musei statali»;

Visto l'art. 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, recante «Disposizioni sui beni culturali»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, istitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto 24 luglio 1998, concernente criteri per l'erogazione di contributi in conto interessi previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 16 ottobre 1998 ed entrato in vigore il 31 ottobre 1998;

Ritenuto necessario, in sede di prima applicazione del provvedimento, dettare disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

1. Le domande per la concessione dei contributi in conto interessi, previste dall'art. 1, comma 1, del decreto 24 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 16 ottobre 1998, in sede di prima applicazione, devono pervenire alle soprintendenze competenti per territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1998

Il Ministro: MELANDRI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1998
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 384

98A0155

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1998.

Disposizioni in materia di parametri oggettivi di riferimento per la verifica dei risultati della gestione dei fondi pensione.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito «decreto 124»), con il quale sono state disciplinate le forme pensionistiche complementari ed è stata istituita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico;

Visto l'art. 6, comma 4-*quater* del decreto 124, che stabilisce che la Commissione di vigilanza fissa, previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 703 del 21 novembre 1996, che reca norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione, anche con riguardo ai fondi pensione ex art. 9 del decreto 124, come chiarito nelle premesse dello stesso decreto del Ministro del tesoro;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro del tesoro, che prevede che i fondi pensione verificano i risultati della gestione anche mediante l'adozione di parametri oggettivi e confron-

tabili, inseriti nella convenzione gestoria e stabiliti dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 4-*quater* del decreto 124;

Vista la propria delibera del 7 gennaio u.s., con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione per la gestione delle risorse dei fondi pensione negoziali ex art. 3 del decreto 124;

Vista la propria delibera del 22 luglio u.s., con la quale è stato approvato un testo di disposizioni in materia di parametri oggettivi di riferimento per la verifica dei risultati della gestione dei fondi pensione, testo sottoposto al parere delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori;

Sentite la Banca d'Italia, la Consob e l'Isvap;

Delibera:

È approvato il seguente testo di disposizioni in materia di parametri oggettivi di riferimento per la verifica dei risultati della gestione dei fondi pensione.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Bollettino della Commissione.

Roma, 30 dicembre 1998

Il presidente: BESSONE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARAMETRI OGGETTIVI DI RIFERIMENTO PER LA VERIFICA DEI RISULTATI DELLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE.

Art. 1.

Per la verifica dei risultati della gestione, i fondi pensione negoziali di cui all'art. 3 del decreto 124 inseriscono nella convenzione di gestione parametri oggettivi e confrontabili (*benchmark*) definiti facendo riferimento a indicatori finanziari di comune utilizzo. In sede di autorizzazione preventiva delle convenzioni di gestione, la Commissione di vigilanza accerta che i *benchmark* prescelti possiedono i seguenti requisiti:

a) coerenza rispetto alla politica di investimento stabilita nello statuto o nel regolamento;

b) rappresentatività, con riferimento all'esigenza che il *benchmark* sia costruito in modo da rappresentare adeguatamente le opportunità di investimento disponibili sul mercato;

c) trasparenza, con riferimento alla chiarezza delle regole di calcolo e alla facilità di accesso ai dati relativi all'andamento degli indicatori cui il *benchmark* fa riferimento;

d) oggettività, con riferimento all'esigenza che gli indicatori cui fa riferimento il *benchmark* devono essere di comune utilizzo e calcolati e diffusi da soggetti di indiscussa reputazione e terzi rispetto al gestore.

Art. 2.

I soggetti che istituiscono fondi pensione aperti di cui all'art. 9 del decreto 124 comunicano alla Commissione di vigilanza i *benchmark* che intendono utilizzare per la valutazione dei risultati della gestione nel corso della procedura di approvazione del regolamento o, al più tardi, non appena ricevuta l'autorizzazione all'istituzione. I fondi pensione aperti comunicano preventivamente alla Commissione ogni modifica dei *benchmark*.

La Commissione di vigilanza accerta che i *benchmark* prescelti per la verifica dei risultati della gestione dei fondi pensione aperti siano definiti secondo i criteri indicati nell'art. 1.

99A0156

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 6 novembre 1998.

Disposizioni per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 dell'ordinanza D.P.R. n. 2853/98 finalizzati al ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione e alla ripresa delle attività produttive. (Ordinanza n. G/512).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998).

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 che nomina il presidente della giunta regionale commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti gli eventi alluvionali nel territorio delle province di Prato e Lucca nel periodo 28 settembre-1° ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 4 che prevede l'erogazione di contributi a soggetti privati ed attività produttive gravemente danneggiati, per l'importo complessivo di lire 5 miliardi secondo criteri e modalità stabiliti dallo stesso commissario, uniformandosi, per quanto possibile alle misure già adottate a seguito dell'emergenza della Versilia del 19 giugno 1996;

Verificato che relativamente agli interventi per favorire la ripresa delle attività produttive, a seguito degli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 in Versilia e Garfagnana le misure adottate furono le seguenti:

a) per quanto attiene la tipologia dei contributi:

contributi in c/interessi su finanziamenti per la ricostituzione dei beni danneggiati (legge regionale 27 luglio 1996, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni);

contributi a fondo perduto e ulteriori contributi in c/interessi (decreto-legge n. 576/97);

b) per quanto attiene le modalità di accertamento del danno:

tramite perizia giurata per l'accesso ai contributi a fondo perduto;

tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per i contributi in c/interessi;

c) per quanto attiene le procedure di concessione ed erogazione:

tramite Fidi Toscana S.p.a.;

Considerato peraltro che le suddette misure furono adottate anche utilizzando successiva integrazione finanziaria da parte dello Stato, mentre i primi interventi contributivi erano limitati alla concessione di contributi in c/interessi che rappresentano in situazioni di limitazione delle risorse disponibili lo strumento più efficace per realizzare un intervento significativo e diffuso;

Valutato pertanto di procedere, in attesa di un eventuale successivo intervento finanziario statale, alla sola concessione di contributi in c/interessi determinando le relative modalità operative, per quanto possibile, in analogia con quanto già disposto per i primi interventi a favore della ripresa delle attività produttive in Versilia e Garfagnana con la legge regionale 27 giugno 1996, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni;

Verificato che relativamente agli interventi a favore dei privati per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 in Versilia sono state adottate le seguenti misure:

a) per quanto attiene la tipologia di contributo:

contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati o con abitazione inagibile, fino ad un massimo di lire 600.000 mensili per 12 mesi;

contributi di prima assistenza, quale anticipazione dei contributi a fondo perduto per i danni subiti;

contributo a fondo perduto per i danni subiti a beni mobili e immobili, nella misura massima rispettivamente del 40 e 75 per cento del valore dei danni subiti, fino ad un massimo, per i beni mobili, di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare, con una franchigia di lire 2 milioni per gli immobili e di L. 500.000 per i mobili;

b) per quanto attiene le modalità di accertamento:

per danni complessivamente ammontanti fino a lire 5 milioni tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

per danni di importo superiore tramite perizia giurata, con spese a carico dell'interessato;

c) per quanto attiene le modalità di presentazione, concessione ed erogazione: tramite i comuni territorialmente competenti;

Ritenuto di confermare le predette misure, relativamente alla tipologia degli interventi, adeguando le altre disposizioni alla diversa caratterizzazione dei danni subiti dalle popolazioni colpite (che hanno riguardato prevalentemente beni mobili e limitatamente beni immobili) nonché alla determinazione, nella stessa ordinanza della franchigia di lire 5 milioni limitando la concessione del contributo, in attesa di eventuali ulteriori risorse finanziarie, ai soli residenti nei comuni colpiti;

Ritenuto in particolare di disporre che a ciascun nucleo familiare evacuato o con immobile di residenza principale inagibile sia assegnato un contributo pari a L. 200.000 per ciascun componente il nucleo familiare medesimo fino al massimo di L. 600.000, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 10 giorni di evacuazione o inagibilità dell'immobile di residenza;

Considerato che l'art. 4 dell'ordinanza decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2853/98 individua un unico fondo per i contributi ai privati e per la ripresa delle attività produttive e che conseguentemente è necessario ripartire tale somma tra le due tipologie di intervento;

Ritenuto, sulla base della segnalazione dei danni trasmessa dai Sindaci dei comuni interessati, di ripartire il fondo di 5 miliardi previsto dall'art. 4 citato come segue:

lire 2,5 miliardi per gli interventi a favore dei privati;

lire 2,5 miliardi per gli interventi a favore della ripresa delle attività produttive;

Considerato che sulla base delle segnalazioni dei sindaci risulta che nuclei familiari evacuati o con abitazione principale inagibile sono presenti nel solo comune di Camaiore nel quale sono state emesse ordinanze di sgombero per 40 famiglie, di cui 38 per due mesi e 2 per dodici mesi;

Considerato conseguentemente che nell'ambito della quota di finanziamenti a disposizione dei privati di lire 2,5 miliardi, come sopra specificato, la somma da destinare al contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati o con abitazione principale inagibile ammonta a lire 60 milioni, mentre la restante somma di lire è destinata ai contributi per i soggetti gravemente danneggiati;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2873 del

19 ottobre 1998 che, all'art. 1, comma 2, sostituisce l'elenco dei comuni già definito dall'ordinanza decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2853/98, inserendo i comuni di Forte dei Marmi, Lucca e Viareggio;

Considerato peraltro che relativamente agli eventi alluvionali del periodo 28 settembre-1° ottobre 1998, la concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza riguarda, sulla base delle segnalazioni di danni, i soli comuni di Camaiore, Pietrasanta, Massarosa, Viareggio della provincia di Lucca e i comuni di Prato e Montemurlo della provincia di Prato;

Ordina:

1. Il fondo di lire 5 miliardi a disposizione del commissario delegato per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione e la ripresa delle attività produttive (art. 4 ordinanza decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2853/98) è così ripartito:

lire 2,5 miliardi per gli interventi finalizzati al ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione;

lire 2,5 miliardi per gli interventi a favore della ripresa delle attività produttive.

2. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione residente sono concessi:

a) contributi a fondo perduto per i nuclei familiari evacuati o la cui abitazione sia stata dichiarata inagibile;

b) contributi per i privati gravemente danneggiati, finalizzati al ripristino dei danni subiti, determinati in proporzione al valore dei danni medesimi.

3. Ai nuclei familiari residenti nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'art. 1 dell'ordinanza decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2853/98 evacuati o con abitazione principale inagibile a seguito degli eventi alluvionali del periodo 28 settembre-1° ottobre 1998 è corrisposto un contributo mensile per la autonoma sistemazione pari a lire 200.000 per ciascun componente il nucleo familiare fino ad un massimo di L. 600.000. Il contributo è erogato dal comune, entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi da parte del commissario, per ciascun mese di evacuazione o inagibilità dell'immobile di residenza o per frazioni di mese corrispondenti almeno a dieci giorni.

4. Ai soggetti gravemente danneggiati dai medesimi eventi alluvionali, residenti nei comuni sopra specificati è concesso un contributo per il ripristino dei beni danneggiati pari al massimo al 40 per cento del valore dei danni subiti, secondo le modalità di cui alle disposizioni operative contenute nell'allegato *A* alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

5. Per la ripresa delle attività produttive nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'art. 1 dell'ordinanza decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2853/98 alle imprese, agli esercenti le professioni, le attività artistiche e altre attività di lavoro autonomo e alle associazioni operanti per le esigenze del tempo libero e della domanda turistica, gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali di cui alla medesima ordinanza sono concessi contributi in c/interessi su finanziamenti pari al massimo al valore dei danni subiti incrementato di una percentuale pari al 20 per cento, secondo le modalità di cui alle disposizioni operative contenute nell'allegato *B* alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

6. I sindaci dei comuni interessati, per quanto attiene i contributi di cui ai precedenti punti 3 e 4, e la Fidi Toscana S.p.a., per i contributi di cui al punto 5, sono incaricati di dare attuazione alla presente ordinanza secondo le modalità prescritte rispettivamente negli allegati *A* e *B*.

7. A tale ultimo fine è disposto, a valere sui fondi assegnati ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2853/98, il trasferimento al comune di Camaiore delle somme occorrenti per l'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati o con abitazione inagibile.

8. È altresì disposto, a valere sui medesimi finanziamenti, il trasferimento alla Fidi Toscana S.p.a. della somma di lire 2,5 miliardi quale fondo per l'erogazione dei contributi in c/interesse di cui al punto 5. Gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie di tale fondo sono da destinare al fondo medesimo, al netto degli oneri fiscali di competenza nonché delle spese di gestione e di pubblicizzazione sostenute da Fidi Toscana S.p.a. per la gestione delle procedure di concessione ed erogazione dei contributi in conto interessi, nel limite massimo del 4 per cento della consistenza del fondo e comunque per un importo non superiore agli interessi maturati.

9. Fidi Toscana S.p.a. provvederà a trasmettere al commissario delegato il rendiconto delle domande presentate e dei contributi concessi ed erogati, nonché a riaccreditare al commissario l'eventuale residuo del fondo, comprensivo degli interessi maturati, calcolati come sopra specificato, alla scadenza della procedura contributiva.

10. La presente ordinanza e le disposizioni di cui ai relativi allegati si applicano nell'ambito dei seguenti comuni colpiti dagli eventi alluvionali del periodo 28 settembre-1° ottobre 1998: Camaiore, Pietrasanta, Massarosa, Viareggio nella provincia di Lucca, Prato e Montemurlo nella provincia di Prato.

11. La presente ordinanza è pubblicata integralmente nel bollettino ufficiale della regione e comunicata a Fidi Toscana S.p.a. nonché ai sindaci dei comuni interessati che provvedono ad adottare, con le modalità previste dall'ordinamento vigente, le misure più opportune per assicurarne la massima diffusione nell'ambito dei rispettivi territori.

Firenze, 6 novembre 1998

Il presidente: CHITI

ALLEGATO A all'ordinanza del Commissario delegato n. G/512 del 6 novembre 1998

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI PRIVATI GRAVEMENTE DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL PERIODO 28 SETTEMBRE 1 OTTOBRE 1998

1.- Disposizioni generali

Le presenti disposizioni disciplinano la concessione di contributi a favore dei privati gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali del periodo 28 settembre 1 ottobre 1998 nei comuni di Camaiore, Pietrasanta, Massarosa, Viareggio nella Provincia di Lucca e nei Comuni di Prato e Montemurlo nella Provincia di Prato.

Ai fini della concessione del contributo si intendono gravemente danneggiati i privati residenti nei Comuni sopra indicati che hanno subito danni a beni mobili e immobili di proprietà per un ammontare complessivo superiore a lire 5 milioni; entro tale cifra non è riconosciuto alcun contributo e la cifra medesima costituisce franchigia sul valore complessivo dei maggiori danni subiti. Ai fini dell' erogazione del contributo sono parificati ai residenti coloro che hanno eletto domicilio nei Comuni sopra indicati in relazione all'attività lavorativa svolta.

Sono esclusi dal contributo i soggetti collettivi in qualsiasi forma costituiti ed i soggetti pubblici.

I contributi sono concessi, nel limite massimo di 50 milioni, in misura percentuale rispetto al valore complessivo dei danni subiti, al netto della predetta franchigia di lire 5 milioni.

La misura percentuale del contributo rispetto al valore dei danni è stabilita con successiva ordinanza commissariale sulla base del rapporto tra l'entità complessiva dei danni accertati nell'insieme dei comuni sopra indicati e le disponibilità finanziarie di lire 2,5 miliardi destinate a tale fine, comunque non oltre il 40 per cento.

I contributi di cui alle presenti disposizioni sono cumulabili con i contributi destinati all'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati o con abitazione inagibile.

Qualora per i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali siano stati concessi indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, i contributi di cui alle presenti disposizioni sono erogati fino alla concorrenza dell'eventuale differenza tra l'ammontare dei danni e le somme concesse dalle compagnie assicuratrici, nel rispetto del limite massimo previsto dalle presenti disposizioni.

Per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi il Commissario delegato si avvale dei comuni territorialmente interessati.

2.- Accertamento del valore del danno

L'accertamento circa il valore dei danni subiti, sia relativi ai beni mobili che agli immobili, è effettuato:

a) fino all'ammontare complessivo di lire 10 milioni (compresa la franchigia) tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge 15/98,

b) oltre il predetto ammontare tramite perizia giurata redatta da professionisti iscritti all'ordine degli Ingegneri e degli Architetti o al Collegio dei Geometri e dei Periti industriali, con relative spese a carico dell'interessato.

In entrambi i casi l'accertamento è effettuato applicando i criteri di quantificazione dei danni di cui al successivo punto 3 e utilizzando modelli conformi agli allegati di cui al punto 7.

3.- Criteri per la determinazione dell'ammontare del danno

3.1.- Danni a beni immobili

Sono oggetto del contributo di cui alle presenti disposizioni i beni immobili ad uso abitativo e ad uso non abitativo censiti al Nuovo Catasto Edilizio urbano nelle categorie catastali rispettivamente "A", "B", "C", "D" nonchè censiti al Nuovo Catasto terreni e non adibiti ad attività agricole.

Sono esclusi dal contributo gli immobili o le porzioni di immobile costruite in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie senza che sia intervenuta sanatoria. Ove sia ancora in corso il procedimento di concessione in sanatoria, il Comune ammette a contributo la domanda con riserva di definizione positiva del procedimento di sanatoria, che deve comunque essere concluso entro due mesi dalla presentazione della domanda.

Ai fini della quantificazione del danno si fa riferimento al costo, con il medesimo materiale e le stesse tecniche, delle porzioni di immobile danneggiate.

L'ammontare così determinato è soggetto ad abbattimento in relazione all'età della porzione di immobile danneggiata, decorrente:

a) per danni ad elementi strutturali, dall'anno di costruzione o di ristrutturazione dell'intero immobile o della porzione danneggiata comprovata da concessione, autorizzazione, dichiarazione di opere interne, condono edilizio,

b) per danni ad impianti, dalla medesima data di cui alla lett. a) ovvero, se posteriore, dalla data di acquisto e messa in posa dell'impianto, comprovata da adeguata documentazione (fatture, certificati di conformità alle normative).

I coefficienti di abbattimento da applicare sono indicati nella tabella "Vetusta' dell'immobile e coefficienti moltiplicativi" allegato 4/A.

Il valore del danno risulta pertanto dall'applicazione della seguente formula:

V (valore danno) = Cc (costo ripristino) X Ce (coefficiente età)

Sono ammessi a contributo anche i danni subiti dalle porzioni di immobile in proprietà condominiale. Ciascun condomino richiede il contributo in rapporto alla quota di comproprietà risultante dalle tabelle millesimali. Ove non vi siano le tabelle la quota è stabilita nella dichiarazione sostitutiva o nella perizia giurata.

3.2.- Danni a beni mobili

La valutazione dei danni ai beni mobili può essere effettuata in via analitica, prendendo a riferimento i singoli beni danneggiati e determinandone il relativo valore oppure in via convenzionale, prescindendo dalla individuazione specifica dei beni, ma facendo riferimento ai danni subiti dall'immobile e al valore medio di beni ivi contenuti.

3.2.1.- Accertamento analitico

Il valore del danno dei beni mobili è determinato:
a) in caso di distruzione o danno irreparabile, dal prezzo di mercato (rilevabile da listini o prezziari), al 1 ottobre 1998, dello stesso bene (o di analogo) nuovo, soggetto, ad abbattimento convenzionale per l'uso, decorrente dalla data di acquisto:
I coefficienti di abbattimento da applicare sono i seguenti:
- 0,70 per i beni acquistati successivamente al 1 ottobre 1997;
- 0,50 per i beni acquistati dal 1 ottobre 1995 al 1 ottobre 1997;
- 0,30 negli altri casi.

Il valore del danno risulta quindi dall'applicazione della seguente formula:
V (Valore danno) = Cbn (Costo bene nuovo) x Ce (Coefficiente età)
b) in caso di danno riparabile, dal costo della riparazione (documentata da fatture o da preventivi di riparazione) e comunque in misura non superiore al valore determinato ai sensi della precedente lett. a)

Ove il prezzo di mercato non sia determinabile in base a listini o prezziari, il valore del danno è costituito dal prezzo di acquisto del bene danneggiato, desunto da documenti probatori quali fatture, ricevute fiscali, bolle di accompagnamento, con l' abbattimento convenzionale di cui sopra.

3.2.2.- Accertamento convenzionale

La determinazione convenzionale del danno è effettuata sulla base degli effetti degli eventi alluvionali sull'immobile di residenza compresi accessori e pertinenze, accertati tramite la perizia (o nei casi ammessi, la dichiarazione sostitutiva).

Per la determinazione convenzionale del danno sono presi in considerazione i seguenti parametri:
1. superficie lorda alluvionata per piano dell'immobile di residenza;
2. suddivisione della predetta superficie tra quella utilizzata quale abitazione del nucleo familiare (cucina, salotti, camere, bagni, ingressi, corridoi) e quella adibita ad uso diverso (cantina, garage, locali di deposito dell'acqua);
3. altezza raggiunta dall'acqua.

Su ciascun piano la superficie lorda utilizzata quale abitazione del nucleo familiare nonchè quella adibita ad uso diverso sono divise per 16 (sedici), quale valore corrispondente ad un vano convenzionale.

Il numero dei vani (calcolati fino a due decimali di cui l'ultimo arrotondato per eccesso) così stabilito costituisce base per la determinazione del valore del danno.

Per i vani utilizzati quale abitazione del nucleo familiare, il valore convenzionale del danno è calcolato come segue:
- L. 10.000.000= (diecimilioni) per ciascun vano fino ad un massimo di quattro vani;

- L. 7.500.000= (settemilionicinquecentomila) per ciascun vano ulteriore rispetto ai quattro vani.

Per il piano seminterrato adibito ad uso di abitazione il danno è calcolato in L. 7.500.000 = (settemilionicinquecentomila) indipendentemente dal numero dei vani complessivi dell'immobile, salvo il caso in cui il medesimo sia residente un nucleo familiare diverso da quello residente ai piani superiori. In quest'ultima ipotesi il danno del piano seminterrato è calcolato secondo i valori convenzionali ordinari di cui sopra (L. 10.000.000 per i primi quattro vani, L. 7.500.00 per i vani ulteriori).

Per ciascun vano adibito ad uso diverso dall'abitazione, il valore convenzionale del danno è di L. 1.250.000= (unmilioneduecentocinquantamila).

I valori dei danni così convenzionalmente determinati sono oggetto di abbattimento in relazione all'altezza raggiunta dall'acqua per ciascun piano.

Relativamente all'altezza raggiunta dall'acqua, i coefficienti di abbattimento sono i seguenti:

da cm. 1 a cm 30: 0,30
da cm. 31 a cm. 70: 0,50
da cm. 71 a cm. 100: 0,90
oltre cm. 100: 1,00.

3.3.- Danni a beni mobili registrati

Il valore del danno è determinato:

a) in caso di distruzione o danno irreparabile (accertata sulla base delle denunce di legge), dal valore indicato per la medesima tipologia di bene, dai listini dell'ottobre 1998 Eurotax, Quattroruote, Motociclismo, ecc.

b) in caso di danno riparabile, dal costo per la riparazione (documentato da fatture o da preventivi di riparazione) e comunque in misura non superiore al valore determinato ai sensi della precedente lett.a)

4.- Esclusioni

Gli immobili classificati nelle categorie catastali "C" e "D", ove utilizzati direttamente dal proprietario per attività di impresa sono esclusi dal contributo, sono altresì esclusi gli immobili, comunque classificati, i beni mobili e i beni mobili registrati destinati all'esercizio delle professioni o delle attività artistiche ovvero di altre attività di lavoro autonomo.

Per tali beni, i soggetti proprietari beneficiano dei contributi di cui all' All.to B.

5.- Presentazione delle domande e concessione del contributo

La domanda di contributo, redatta secondo il modello di cui al punto 7, è unica per ogni nucleo familiare ed è presentata dal capofamiglia o da altro componente del nucleo familiare al comune dove sono localizzati i beni danneggiati, entro il 15 gennaio 1999. Le domande inviate dopo tale data sono inammissibili.

Alla domanda è allegata la perizia giurata o, nei casi ammessi, la dichiarazione sostitutiva.

I Comuni, valutata la completezza della documentazione e il diritto del richiedente, ammettono le domande a contributo per la somma corrispondente al valore complessivo dei danni accertati al netto della franchigia di lire 5 milioni e comunicano al Commissario delegato l'importo complessivo delle somme ammesse a contributo.

6.- Erogazione del contributo

Il Commissario delegato, sulla base dell'ammontare dei danni complessivamente ammessi a contributo, determina la percentuale del contributo in rapporto al valore dei danni, nel rispetto del limite massimo del 40 per cento (fermo restando l'ammontare massimo di lire 50 milioni) e provvede all'accredito dei fondi a ciascuno dei comuni.

I comuni provvedono all'erogazione a favore dei beneficiari entro 30 giorni dall'accredito da parte del commissario

7.- Modulistica

Le domande di contributo, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e le perizie giurate di accertamento danni sono redatte in conformità ai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti disposizioni:

- Domanda di contributo **Allegato 1/A**
- Dichiarazione sostitutiva **Allegato 2/A**
  (in caso di danno complessivamente fino a 10 milioni)
- Perizia giurata **Allegato 3/A**

Ai sensi dell'art. 3, comma 11, legge 127/1997 come sostituito dall'art. 2, comma 10 legge 191/1998, la sottoscrizione della domanda di contributo nonchè della allegata dichiarazione sostitutiva non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento delle domande oppure le stesse siano presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente.

EVENTI ALLUVIONALI DEL 28 settembre 1998 - 1 ottobre 1998

ALLEGATO 1/A

DOMANDA PER RICHIESTA CONTRIBUTI PER DANNI AI BENI IMMOBILI E/O MOBILI
(art. 4 ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1 ottobre 1998 come modificata da successiva ordinanza D.P.C. n. 2873 del 19 ottobre 1998).

Al Sindaco del Comune di

____

Il sottoscritto .... nato a ....
il .... residente in .... Via/Piazza ....
.... codice fiscale ....
capofamiglia/componente del nucleo familiare composto da:

....

....

....

....

....

....

in qualità di:

1. ☐ proprietario/comproprietario dell'immobile sottodescritto;

2. ☐ affittuario/usufrutturario o ad altro titolo residente nell'immobile sottodescritto;

immobile ad uso .... sito in Comune di ....Via/Piazza .... n........... piano ....

CHIEDE

la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1 ottobre 1998, per i seguenti danni subiti per gli eventi alluvionali del 28 settembre 1998 - 1 ottobre 1998:

1. danni all'immobile sopradescritto per un ammontare complessivo di Lit. .... (solo se l'immobile è di proprietà)

2. danni ai beni mobili che si trovavano nell'immobile descritto (comprese le autovetture di proprietà) per un ammontare complessivo di Lit. ....

Il tutto come risulta dalla perizia giurata/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata [1].

A tal fine, sotto la sua responsabilità e consapevole delle conseguenze, anche penali, di eventuali dichiarazioni false ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della L. 15/68

DICHIARA

☐ di essere l'unico proprietario dell'immobile o di essere comproprietario dell'immobile per il quale è stato richiesto il contributo e di agire in nome e per conto degli altri comproprietari

☐ di essere proprietario dei beni mobili per i quali è richiesto il contributo o che questi sono di proprietà dei componenti il proprio nucleo familiare e di essere autorizzato ad agire ai fini alla riscossione del contributo in nome e per conto dei medesimi

☐ di essere domiciliato in .... Via/Piazza...n. .... in relazione allo svolgimento della seguente attività lavorativa..............................

DICHIARA

altresì, che il bene immobile medesimo non è utilizzato per attività imprenditoriale o per attività agricola ovvero per attività professionale, artistica o altra di lavoro autonomo nè dal sottoscritto nè da altri componenti del proprio nucleo familiare

DICHIARA

inoltre che per i danni di cui alla presente domanda di contributo

[1] nel caso che il valore complessivo dei danni sia inferiore a 10 milioni.

☐ non è stato erogato nè è stata fatta richiesta per l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici

☐ è stato erogato un indennizzo pari a £. .... da parte della Compagnia Assicuratrice .... come da polizza n .... del .... beneficiario.. intestatario ....

☐ è stato richiesto, come da polizza n. .... del .... beneficiario .... intestatario .... , il pagamento dell'indennizzo alla Compagnia Assicuratrice .... che alla data della presente domanda non ha ancora provveduto alla relativa erogazione

CHIEDE

che i contributi siano pagati tramite

☐ accredito sul c/c bancario n. .... intestato a .... presso la banca .... agenzia .... di ....

☐ pagamento diretto presso la Tesoreria del Comune.

Il pagamento come sopra effettuato è liberatorio anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare.

Data ....

firma del richiedente[2]

....

[2] Ai sensi dell'art. 3, comma 11, legge 127/1997 come sostituito dall'art. 2, comma 10 legge 191/1998, la sottoscrizione della domanda di contributo nonchè della allegata dichiarazione sostitutiva non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento delle domande oppure le stesse siano presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente.

EVENTI ALLUVIONALI DEL 28 settembre 1998 - 1 ottobre 1998

ALLEGATO 2/A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA',
ai sensi dell'art. 4 della L. 15/68 per l'accertamento dei danni complessivamente inferiori a 10 milioni (da allegare alle domanda in sostituzione della perizia giurata)

Il sottoscritto ________________________________nato a ________________________ il ____________ residente in ____________________ Via/Piazza ________________________
Codice Fiscale ____________________

sotto la Sua responsabilità e consapevole delle conseguenze, anche penali, di eventuali dichiarazioni false ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 delle L. 15/68

DICHIARA

di aver subito i seguenti danni per effetto degli eventi alluvionali del periodo 28 settembre - 1 ottobre 1998:

☐ DANNI ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA'

A) DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

Comune di ....
Via .... n. ....
località .... localizzato al:
☐ N.C.E.U. di .... al foglio. ....mappale ....
☐ C.T. .... al foglio .... mappale ....

☐ l'edificio è stato regolarmente realizzato e le porzioni danneggiate sono conformi alle norme urbanistiche ed edilizie

☐ è stata presentata domanda di concessione in sanatoria richiesta il ....
prot. n. .... ☐ per tutto l'immobile ☐ parte dell'immobile
(specificare) ....

B) STIMA DEI DANNI

L'immobile descritto nella parte A) ha subito i seguenti danni alle parti sottoindicate per il valore a fianco di ciascuna indicato quantificato con riferimento al costo, alla data del 1 ottobre 1998, di riparazione, utilizzando materiali e tecniche uguali a quelli con cui sono state costruite, con l'applicazione dei coefficienti di abbattimento in relazione all'età indicati nella tabella "Vetusta' dell'immobile e coefficienti moltiplicativi" allegato 4/A.

Ai fini del calcolo dell'età sono state rispettate le modalità di cui al punto 3.1 delle disposizioni operative.

Parti danneggiate	Quantità	Costo di riparazione	Età	Coeffi-ciente	Valore danno

Il valore complessivo dei danni ai beni immobili è di L. ....

□ DANNI AI BENI MOBILI NON REGISTRATI DI PROPRIETA' DEL SOTTOSCRITTO O DI COMPONENTE IL SUO NUCLEO FAMILIARE

I beni mobili di seguito indicati, appartenenti al sottoscritto o ai componenti del suo nucleo familiare, hanno subito i seguenti danni:

Valutazione analitica

BENI DISTRUTTI:

Descrizione	Prezzo di mercato	Data di acquisto	Coefficiente di abbattimento per uso *	Valore del danno

* I coefficienti da applicare sono i seguenti
- 0,70 per i beni acquistati successivamente al 1 ottobre 1997;
- 0,50 per i beni acquistati dal 1 ottobre 1995 al 1 ottobre 1997;
- 0,30 negli altri casi;

BENI DANNEGGIATI:

Descrizione	Costo riparazione

Per i beni danneggiati il sottoscritto dichiara che il costo della riparazione non è superiore al valore di mercato comprensivo dell'abbattimento per l'uso.

Valutazione convenzionale

	Superficie alluvionata	**N. vani convenzionali**	**Livello raggiunto dall'acqua**	**Coefficiente riduttivo**	**Totale valore convenzionale danno**	**Totale lire**

VANI AD USO ABITATIVO (A)

Seminterrato						
Seminterrato residenza principale						
Piano terra						
Primo piano						
					TOTALE A	

VANI NON AD USO ABITATIVO (B)

Seminterrato						
Piano terra						
Altro (da specificare)						
					TOTALE B	

TOTALE A + B ____

Per i vani utilizzati quale abitazione del nucleo familiare il valore convenzionale del danno è calcolato come segue: £.10.000.000=(diecimilioni) per ciascun vano, fino ad un massimo di 4 vani: £ 7.500.000= (settemilionicinquecentomila), per ciascun vano ulteriore rispetto ai quattro vani.
Per il piano seminterrato adibito ad uso di abitazione il danno è calcolato in £ 7.500.000 (settemilionicinquecentomila) indipendentemente dal numero dei vani complessivi dell'immobile, salvo il caso in cui nel medesimo sia residente un nucleo familiare diverso da quello residente ai piani superiori. In quest'ultima ipotesi il danno del piano seminterrato è calcolato secondo i valori convenzionali ordinari di cui sopra.
Per ciascun vano adibito ad uso diverso dall'abitazione il valore convenzionale del danno è di £. 1.250.000=.

I coefficenti di abbattimento utilizzati sono i seguenti:
da cm. 1 a cm. 30: 0,30;
da cm. 31 a cm. 70: 0,50;
da cm. 71 a cm. 100: 0,90;
oltre cm 100: 1,00.

Il valore complessivo dei danni ai beni mobili non registrati è di L. ....

☐ **DANNI AI BENI MOBILI REGISTRATI DI SUA PROPRIETA' O DEL COMPONENTE DEL SUO NUCLEO FAMILIARE.**

☐ Sono stati distrutti o danneggiati irreparabilmente i seguenti beni mobili registrati che, sulla base dei listini del mese di ottobre 1998 risultanti da ____________________, avevano il valore a fianco indicato: per i beni indicati sono state presentate le denunce di rottamazione:

Descrizione	
Targa	
Anno immatricolazione	
Valore del danno	Lit.
Descrizione	
Targa	
Anno immatricolazione	
Valore del danno	Lit.
Descrizione	
Targa	
Anno immatricolazione	
Valore del danno	Lit.
TOTALE	Lit.

☐ I seguenti beni sono stati danneggiati con costi di riparazione pari al valore a fianco di ciascuno indicato, che si dichiara non superiore al valore dei beni medesimi alla data del 1 ottobre 1998 risultante dai listini ufficiali:

Descrizione	
Targa	
Anno immatricolazione	
Valore del danno	Lit.
Descrizione	
Targa	
Anno immatricolazione	
Valore del danno	Lit.
Descrizione	
Targa	
Anno immatricolazione	
Valore del danno	Lit.
TOTALE	Lit.

Il valore complessivo dei danni ai beni mobili registrati è di L. ....

DICHIARA

inoltre che il valore dei danni sottospecificato è stato calcolato in conformità ai criteri di cui alle disposizioni operative approvate con ordinanza commissariale n. G/512 del 6 novembre 1998

RIEPILOGO DANNI

Danni a beni immobili	Lit.	____________
Danni a beni mobili non registrati	Lit.	____________
Danni a beni mobili registrati	Lit.	____________
VALORE COMPLESSIVO DEI DANNI	Lit.	____________
FRANCHIGIA	Lit.	5.000.000
VALORE AMMISSIBILE A CONTRIBUTO	Lit.	____________

Data ....

firma del richiedente[1]

....

[1] Ai sensi dell'art. 3, comma 11, legge 127/1997 come sostituito dall'art. 2, comma 10 legge 191/1998, la sottoscrizione della domanda di contributo nonchè della allegata dichiarazione sostitutiva non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento delle domande oppure le stesse siano presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente.

EVENTI ALLUVIONALI DEL 28 settembre - 1 ottobre 1998

COMUNE DI

Il sottoscritto Cognome .... Nome ....

nato/a .... il ....

tecnico abilitato all'esercizio della professione, iscritto all'albo degli:

☐ Architetti, ☐ Ingegneri, ☐ Geometri, ☐ Periti industriali della Provincia di ....

con il numero di iscrizione .... con studio in ....

Codice fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Partita I.V.A. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Dichiara sotto la propria responsabilità e redige la seguente stima dei danni sulla base delle disposizioni emanate con ordinanza commissariale n. G/512 del 6 novembre 1998 su incarico del Sig./ra ....

☐ proprietario, ☐ comproprietario, ☐ usufruttuario/affittuario

nato/a .... il ....

residente e/o domiciliato nel Comune di

....

via ....

Codice fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

dopo aver visionato l'immobile sotto descritto nel giorno ....

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE E DESCRIZIONE

Comune di ....
Via .... n. ....
Località ....
localizzato al N.C.E:U. di ....al foglio ....mappale..............
localizzato al C.T. di ....al foglio ....mappale..............
localizzato al N.C.E:U. di ....al foglio ....mappale..............
☐ edificio realizzato prima dell'anno 1942
☐ edificio realizzato dopo il 1942 su licenza, concessione rilasciata nell'anno ....
☐ concessione in sanatoria richiesta in data ....prot. n..............................
☐per tutto l'immobile ☐ per parte dell'immobile
Specificare la parte dell'immobile:
....
....

TIPOLOGIA DEI DANNI SUBITI DALL'IMMOBILE

Parti strutturali dell'immobile (compreso resede) danneggiate	Età *	Descrizione del danno

Impianti dell'immobile danneggiati	Età *	Descrizione del danno

* l'età indicata è calcolata e documentata con riferimento a quanto specificato al punto 3.1 delle disposizioni operative.

STIMA DANNI AI BENI IMMOBILI

Computo metrico estimativo relativo alle singole parti dell'immobile danneggiate:

Danni all'immobile	Unità di misura	Sup/Vol	Valori unit.Lire	C/e *	Importo complessivo Lire
		Totale A			

Danni agli impianti dell'immobile	Unità di misura	Sup/Vol	Valori unit.Lire	C/e *	Importo complessivo Lire
		Totale B			

Totale danni beni immobili e impianti A + B L...

* I coefficienti da applicare sono indicati nella tabella "Vetustà dell'immobile e coefficienti moltiplicativi" allegato 4/A.

STIMA DANNI DEI BENI MOBILI

Beni mobili non registrati (valutazione convenzionale)

	Superficie alluvionata	N. vani convenzio-nali	Livello raggiunto dall'acqua	Coefficiente riduttivo	Totale valore convenzionale danno	Totale lire
VANI AD USO ABITATIVO (A)						
Seminterrato						
Seminterrato residenza principale						
Piano terra						
Primo piano						
					TOTALE A	
VANI AD USO NON ABITATIVO (B)						
Seminterrato						
Piano terra						
Altro (da specificare)						
					TOTALE B	

TOTALE A + B	

Per i vani utilizzati quale abitazione del nucleo familiare il valore convenzionale del danno è calcolato come segue: £.10.000.000 (diecimilioni) per ciascun vano, fino ad un massimo di 4 vani; £ 7.500.000 (settemilionicinquecentomila), per ciascun vano ulteriore rispetto ai quattro vani.

Per il piano seminterrato adibito ad uso di abitazione il danno è calcolato in £ 7.500.000 (settemilionicinquecentomila) indipendentemente dal numero dei vani complessivi dell'immobile, salvo il caso in cui nel medesimo sia residente un nucleo familiare diverso da quello residente ai piani superiori. In quest'ultima ipotesi il danno del piano seminterrato è calcolato secondo i valori convenzionali ordinari di cui sopra.

Per ciascun vano adibito ad uso diverso dall'abitazione il valore convenzionale del danno è di £. 1.250.000.

I coefficenti di abbattimento utilizzati sono i seguenti:

da cm. 1 a cm. 30: 0,30;
da cm. 31 a cm. 70: 0,50;
da cm. 71 a cm. 100: 0,90;
oltre cm 100: 1,00.

Beni mobili non registrati (valutazione analitica)

I beni mobili di seguito indicati hanno subito i danni a fianco di ciascuno indicati. Tali beni sono stati individuati dal perito in quanto ancora in possesso o attraverso fatture, ricevute fiscali e bolle di accompagnamento ovvero tramite dichiarazione sostitutiva del soggetto venditore.

Il valore del danno consiste:

- per i beni distrutti nel prezzo di mercato al 1 ottobre 1998 dello stesso bene, analogo o nuovo abbattuto per l'età secondo i seguenti coefficienti:
  - 0,70 per i beni acquistati successivamente al 1 ottobre 1997;
  - 0,50 per i beni acquistati dal 1 ottobre 1995 al 1 ottobre 1997;
  - 0,30 negli altri casi.
- per i beni danneggiati nel costo sostenuto per la loro riparazione sempre calcolato al 1 ottobre 1998 e comunque in misura non superiore al relativo prezzo di mercato abbattuto per l'età come sopra.

A) BENI DISTRUTTI

Descrizione del bene	Ancora in possesso (s/n)	Prezzo di mercato	C/ età	Valore danno
			TOTALE A	

B) BENI DANNEGGIATI

Descrizione	Costo riparazione (*)
TOTALE B	

* in caso che detto costo sia superiore al prezzo di mercato abbattuto per età, indicare quest'ultimo.

Totale danni beni mobili non registrati L. ....

BENI MOBILI REGISTRATI

Autoveicolo	Targa	Anno immatr.	Danno subito *	Valore da listini **	Spese riparazione ***
				TOTALE	

* descrizione sommaria del danno

** da riempire in caso di distruzione o danno irreparabile

*** da riempire in caso di danno riparabile, comunque non superiore al valore del bene risultante dai listini

Totale danni beni mobili registrati L. ....

RIEPILOGO DEI DANNI

Danni immobili	L. ....
Danni beni mobili non registrati	L. ....
Danni beni mobili registrati	L. ....
Franchigia	L. 5.000.000
TOTALE	**L. ....**

Data ....

Il Committente per presa visione — Il Tecnico

....

Tribunale/Pretura circondariale

di ....

Verbale di giuramento di perizia stragiudiziale

L'anno..............e il giorno ....del mese di ....in ....e nel Tribunale/Pretura, innanzi al sottoscritto .... è comparso il signor ....nato a .... il ....residente in .... via ....identificato con tessera dell'ordine /albo ....rilasciata il .... con N. della Provincia di .... il quale chiede di asseverare con giuramento l'antedescritta relazione di perizia stragiudiziale, che si compone di n....... pagine. Aderendo alla richiesta, Noi .... previa le ammonizioni di rito, abbiamo invitato il suddetto perito a prestare il richiesto giuramento ed il medesimo, stando in piedi ed a capo scoperto, ha pronunciato la formula: "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere ai giudici la verità". Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Allegato 4/A
"VETUSTA' DELL'IMMOBILE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI"

Anni di vetustà dell'immobile	Coefficiente
1.	1,000
2.	1,000
3.	1,000
4.	1,000
5.	1,000
6.	0,990
7.	0,980
8.	0,970
9.	0.960
10.	0,950
11.	0,940
12.	0.930
13.	0,920
14.	0,910
15.	0,900
16.	0,890
17.	0,880
18.	0,870
19.	0,860
20.	0,850
21.	0,845
22.	0,840
23.	0,835
24.	0,830
25.	0,825
26.	0,820
27.	0,815
28.	0,810
29.	0,805
30.	0,800
31.	0,795
32.	0,790
33.	0,785
34.	0,780
35.	0,775
36.	0,770
37.	0,765
38.	0,760
39.	0,755
40.	0,750
41.	0,745
42.	0,740
43.	0,735
44.	0,730
45.	0,725
46.	0,720
47.	0,715
48.	0,710
49.	0,705
50. ed oltre	0,700

Allegato B all'ordinanza del Commissario delegato n. G/512 del 6 novembre 1998

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

1.- Disposizioni generali

Ai fini della ripresa delle attività produttive nei comuni delle province di Lucca e Prato colpite dagli eventi alluvionali del periodo 28 settembre - 1 ottobre 1998 (Camaiore, Pietrasanta, Massarosa, Viareggio, Prato e Montemurlo) sono concessi, in attuazione dell'art. 4 della predetta ordinanza, contributi in conto interessi su finanziamenti a medio termine finalizzati alla ricostituzione dei beni danneggiati dai medesimi eventi calamitosi.

Per la concessione ed erogazione dei contributi il Commissario delegato si avvale della Fidi Toscana spa.

2.- Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi di cui al punto 1:

a) le imprese extra agricole, in qualsiasi forma costituite;
b) i soggetti esercenti le professioni, le attività artistiche e altre attività di lavoro autonomo;
c) le associazioni costituite ai sensi degli artt. 12 e 36 del codice civile rivolte a soddisfare le esigenze del tempo libero e della domanda turistica;

aventi la sede o unità produttive nei comuni di cui al punto 1.

I contributi sono concessi ai soggetti di cui sopra, ove gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali del periodo 28 settembre - 1 ottobre 1998; ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni sono gravemente danneggiati i soggetti che abbiano subito danni ai beni di proprietà (immobili, mobili e scorte) destinati all'esercizio dell'attività produttiva, della professione, dell'attività artistica, dell'attività di lavoro autonomo o dell'attività ricreativo - turistica, per un ammontare complessivo superiore a lire 5 milioni.

La medesima cifra costituisce comunque franchigia sul superiore ammontare complessivo dei danni subiti.

Ove la distruzione o il danneggiamento riguardi beni di proprietà di terzi in temporaneo deposito o in lavorazione presso stabilimenti danneggiati, beneficiano del contributo di cui alle presenti disposizioni, relativamente a tali beni, le imprese presso le quali i beni erano in deposito o in lavorazione, con esclusione dal contributo dei soggetti proprietari dei medesimi beni.
Tali beni, ai fini dell'ammissione a contributo sono ricompresi nelle scorte.

Sono escluse dai contributi in oggetto le imprese agricole, per le quali sono applicati i benefici del fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n.185/92.

I soggetti esercenti le professioni, le attività artistiche e altre attività di lavoro autonomo e le associazioni rivolte a soddisfare le esigenze del tempo libero e della domanda turistica accedono ai contributi, fermi restando gli altri requisiti prescritti, ove effettivamente operanti alla data degli eventi alluvionali in oggetto. L' operatività è desunta dall' avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1997 ovvero è dichiarata dai medesimi interessati, ove trattasi di associazioni o di attività iniziate successivamente all'1.1.98. Tale requisito sarà accertato dalla Fidi Toscana spa successivamente alla presentazione della domanda.

3.- Modalità e ammontare del contributo

Il contributo in conto interessi è concesso su finanziamenti attivati dai soggetti di cui al punto 2 aventi le seguenti caratteristiche:

- importo massimo corrispondente al valore dei danni subiti al netto della franchigia di lire 5 milioni, maggiorato di una percentuale pari al 20 per cento, quale quota convenzionale corrispondente alla maggiore spesa per la ricostituzione dei beni distrutti o danneggiati, comunque nei seguenti limiti massimi:
  - lire 100 milioni per gli esercenti le professioni, le attività artistiche e le altre attività di lavoro autonomo e per le associazioni operanti a finalità ricreative e turistiche;
  - lire 400 milioni per le imprese commerciali;
  - lire 800 milioni per le altre imprese;

- durata non superiore a 7 anni, incluso un periodo di preammortamento fino a 2 anni; per i finanziamenti finalizzati alla sola ricostituzione delle scorte la durata massima non è superiore a 60 mesi, incluso un periodo di preammortamento fino a 6 mesi;

- tasso di interesse non superiore al tasso RIBOR a 6 mesi lettera;

- oggetto del finanziamento: ricostituzione beni danneggiati dagli eventi alluvionali di cui al punto 1, di proprietà dei beneficiari (ovvero in deposito o in lavorazione, come sopra specificato), in particolare:
  a) ricostruzione o straordinaria manutenzione degli immobili sede dell'impresa, del professionista o delle altre attività previste al punto 2, ovvero di unità produttive, comprensivi degli edifici e relativi accessori (piazzali esterni, mura perimetrali, recinzioni ecc.) nonchè degli impianti tecnici funzionali all'esercizio dell'attività (termici, elettrici, idrici, aria, gas ecc.);
  b) riparazione o acquisto beni mobili, comprensivi di arredi, attrezzature e macchine d'ufficio, macchinari e attrezzature, beni mobili registrati (autovetture, furgoni ecc);
  c) ripristino scorte (materie prime, semilavorati, materiali di consumo ed imballaggio, materiale lavorato e prodotti finiti in attesa di spedizione e/o consegna).

Sono altresì ammissibili, quale oggetto del finanziamento agevolato, le spese di istruttoria per l'ottenimento del contributo da parte di Fidi Toscana spa, nonchè il costo della garanzia fideiussoria eventualmente richiesta alla medesima società.

Il contributo in conto interessi è pari a 2,5 punti percentuali ed è attualizzato al tasso ufficiale di sconto.

4.- Procedura

Le domande di contributo in c/ interessi, sono indirizzate al Commissario delegato presso la Fidi Toscana spa e trasmesse alla Fidi medesima.

Alla domanda è allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ovvero la perizia giurata di accertamento del valore del danno, come specificato al successivo punto 5.

Il termine per l'invio delle domande scade il 15.01.1999; le domande inviate dopo tale data, ovvero prive dell'allegato sopra indicato, sono inammissibili.

Fidi Toscana spa istruisce le domande e, successivamente alla scadenza del termine del 31.12.1998, delibera la concessione dei contributi.

I contributi sono erogati in unica soluzione al beneficiario previa erogazione del finanziamento da parte dell'istituto di credito e il completamento dell'investimento da parte del beneficiario che deve comunque avvenire entro il 31.12.2000.

Le spese di istruttoria a favore di Fidi Toscana spa sono determinate, per ogni domanda ammessa a contributo, in lire 300.000 oltre Iva.

5.- Accertamento del danno

L'accertamento del danno, ai fini della ammissibilità ai contributi in oggetto e alla determinazione dell'ammontare del finanziamento, è effettuato tramite:

a) perizia giurata redatta da professionisti iscritti all'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti o al Collegio dei Geometri e Periti industriali, per danni complessivamente superiori, inclusa la franchigia di lire 5 milioni, a:
- lire 15 milioni per gli esercenti le professioni, le attività artistiche e le altre attività di lavoro autonomo e per le associazioni operanti per le esigenze del tempo libero e della domanda turistica;
- lire 30 milioni per le imprese commerciali;
- lire 50 milioni, per le altre imprese;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68 per danni complessivamente pari o inferiori alle somme sopra indicate.

Le spese per la perizia e l'attestazione sono a carico dell'interessato.

Sono esclusi dal contributo e conseguentemente non possono essere oggetto di accertamento del danno gli immobili o le porzioni di immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, senza che sia intervenuta sanatoria. Ove sia ancora in corso il procedimento di sanatoria, il Comune provvede a definire il procedimento entro 2 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo. A tale fine gli interessati provvedono a trasmettere al comune copia della domanda inoltrata a Fidi Toscana spa e il Comune trasmette, a sua volta, alla Fidi Toscana spa copia del provvedimento in sanatoria.

6.- Criteri per la quantificazione del danno

6.1.- Beni immobili

a) L'ammontare dei danni concernenti edifici (produttivi, adibiti ad uffici, servizi, magazzini) e accessori (piazzali esterni, mura perimetrali, recinzioni, opere di contenimento) è determinato dal costo per il ripristino, con le stesse tecniche e materiali di costruzione, con l'applicazione di un coefficiente di abbattimento relativo all'età dell'immobile o della porzione danneggiata indicato nella tabella "Vetusta' dell'immobile e coefficienti moltiplicativi" allegato 5/B.

b) L'ammontare dei danni concernenti gli impianti (elettrici, termici, idrici, di depurazione, aria, gas e qualsiasi altro impianto tecnico funzionale all'esercizio dell'attività di impresa) è calcolato sulla base del costo per eseguire la riparazione ovvero, in caso di danno irreparabile, del prezzo di acquisto, al 1 ottobre 1998, di impianto avente le medesime caratteristiche e materiali di quello danneggiato, in entrambi i casi, con l'applicazione di un coefficiente di abbattimento relativo all'età dell'impianto danneggiato, indicato nella tabella "Vetusta' dell'immobile e coefficienti moltiplicativi" allegato 5/B.

In caso di danno riparabile, il valore accertato del danno non può comunque essere superiore all'ammontare del danno irreparabile, calcolato secondo quanto sopra specificato.

Ai fini del calcolo dell'età si fa riferimento all'anno di costruzione o di ristrutturazione dell'intero immobile o della porzione danneggiata, comprovata da concessione, autorizzazione, dichiarazione di opere interne, condono edilizio; per i danni agli impianti si fa inoltre riferimento, se posteriore, alla data di acquisto e messa in posa dell'impianto comprovata da adeguata documentazione (fatture, scritture contabili, certificati di conformità).

Il valore del danno risulta pertanto dall'applicazione della seguente formula:
V (valore danno) = Cc (costo ripristino/nuovo acquisto) X Ce (coefficiente età).

6.2.- Beni mobili

L'ammontare del danno per i beni mobili è calcolato come segue:

a) per quanto attiene il mobilio, arredo, attrezzature e macchine per ufficio, la valutazione del danno può essere effettuata in via convenzionale oppure analitica:

a1) la dichiarazione in via convenzionale prescinde dalla individuazione specifica dei beni, e fa riferimento ad un valore medio dei beni contenuti in un vano "convenzionale" abbattuto in rapporto all'altezza raggiunta dall'acqua, che individua il grado di danneggiamento dei beni;
- per le imprese, la valutazione convenzionale è calcolata come segue:

per ciascun piano è calcolata la complessiva superficie lorda coperta adibita a sede di uffici, servizi, archivi, refettori e altri locali non destinati all'attività del ciclo produttivo invasa dall'acqua; tale superficie è divisa per 12, quale valore corrispondente ad un vano convenzionale. Per ciascun vano il valore convenzionale dei beni mobili ivi compresi è stabilito in lire 6.000.000 (seimilioni). Tale cifra, moltiplicata per il numero dei vani (calcolati fino a due decimali di cui l'ultimo arrotondato per eccesso) convenzionali determina, per ciascun piano, il valore dei beni ivi contenuti.

Il valore del danno è determinato moltiplicando il valore dei vani, stabilito come sopra detto, per i seguenti coefficienti di abbattimento che individuano il livello di danneggiamento in rapporto all'altezza raggiunta dall'acqua:

da cm 1 a cm 30 : 0,30
" " 31 " " 80 : 0,50
oltre cm 80: 1,00

- per gli esercenti le professioni e le attività artistiche e altre attività di lavoro autonomo nonchè per le associazioni operanti per le finalità ricreative e turistiche, la valutazione convenzionale è calcolata secondo la procedura sopra specificata, prendendo in considerazione la superficie lorda adibita all'attività. Il valore dei beni per ciascun vano convenzionale è stabilito in lire 8.000.000;

a2) ove gli interessati non intendano avvalersi della dichiarazione convenzionale, l'accertamento del valore del danno è effettuato in rapporto a singoli beni mobili individuati e corrisponde:
- in caso di distruzione o danno irrecuperabile, al valore di mercato del bene alla data del 1 ottobre 1998, tenuto conto dell'età e dello stato di conservazione;
- in caso di danno riparabile, al costo della riparazione, decurtato di una percentuale pari al 20 % e comunque nella misura massima pari al prezzo di mercato del bene medesimo stabilito come sopra specificato;

b) per quanto attiene macchinari e attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo o comunque funzionali alla attività di impresa:
- ove il bene sia danneggiato in maniera irreparabile, il valore del danno corrisponde al maggior valore tra quello residuo di ammortamento e quello di mercato, al 1 ottobre 1998, tenuto conto dell'età e dello stato di conservazione;
- ove il bene sia riparabile, il valore del danno corrisponde al costo per la riparazione decurtato di una percentuale pari al 20% e comunque nella misura massima pari al prezzo di mercato del bene medesimo stabilito come sopra specificato;

c) per quanto attiene i beni mobili registrati:
- ove il bene sia andato distrutto o sia danneggiato in modo irreparabile, il valore del danno è pari al valore risultante per quel tipo di bene dai listini relativi all'ottobre 1998, Eurotax, Quattroruote, Motociclismo ecc.;
- se il bene è riparabile il valore del danno corrisponde al costo per la riparazione decurtato di una percentuale pari al 20% e comunque nella misura massima pari al prezzo di mercato del bene medesimo stabilito come sopra specificato;

d) per quanto attiene alle scorte (materie prime, semilavorati, materiale di consumo e imballaggio, parti di ricambio, utensili, materiale lavorato pronto per la

spedizione e comunque i prodotti finiti in attesa di essere venduti o consegnati), il valore del danno corrisponde al valore delle scorte danneggiate o distrutte abbattuto in rapporto al grado di danneggiamento subito. Il valore delle scorte è costituito dal valore che risulta dai documenti e/ dalle scritture contabili ovvero, in mancanza, dal prezzo di acquisto delle stesse risultante da fatture o altri documenti probatori.
I coefficienti relativi al grado di danneggiamento sono i seguenti:
- bene distrutto..1,00
- " mediamente danneggiato.(dal 31% al 50%)..............0,50
- " parzialmente danneggiato (dal 1% al 30 %)..............0,30

Il valore del danno risulta quindi dalla seguente formula:
V (valore danno) = Vs (valore scorte) X Cd (coefficiente di danneggiamento).

7.- Modulistica

Le domande di contributo, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e le perizie giurate di accertamento danni sono redatte in conformità ai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti disposizioni:

- Domanda di contributo **Allegato 1/B**
- Perizia giurata per le imprese **Allegato 2/B**
- Perizia giurata per gli esercenti delle professioni e le attività artistiche **Allegato 3/B**
- Dichiarazione sostitutiva **Allegato 4/B**

Ai sensi dell'art. 3, comma 11, legge 127/1997 come sostituito dall'art. 2, comma 10 legge 191/1998, la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento delle domande oppure la stessa sia presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente.

EVENTI ALLUVIONALI DEL 28 settembre 1998 - 1 ottobre 1998

ALLEGATO 1/B

DOMANDA PER RICHIESTA CONTRIBUTI PER DANNI AI BENI IMMOBILI E/O MOBILI
(art. 4 ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1 ottobre 1998 come modificata da successiva ordinanza D.P.C. n. 2873 del 19 ottobre 1998).

Commissario delegato
(art. 1 Ordinanza D.P.C. n. 2853
dell'1.10.1998)

FIDI TOSCANA S.p.A.
Piazza della Repubblica, 6
50123 FIRENZE

e p.c.
Spettabile Banca

____
____
____

Con riferimento all'Ordinanza del Commissario delegato n. G/512 del 6 novembre 1998 ed alla convenzione in essere tra Fidi Toscana e la Banca in indirizzo,
il sottoscritto ______________________________
quale legale rappresentante dell'impresa ______________________________
con forma giuridica di ______________ con sede in ______________________
via ______________________________ cap _________ provincia __________
telefono _____/_____________ e unità locale in ______________________
via ______________________________________ telefono ______/___________
costituita in data _________ iscritta al Registro delle Imprese al n. _______ e al REA al n. _____ presso la C.C.I.A.A. di ______________________________ codice

ISTAT ________________ codice fiscale n. ________________________

partita Iva n. ______________________

esercente l'attività di ______________________ con n. addetti __________

appartenente alla categoria ❑ industria ❑ artigianato ❑ commercio ❑ [1]

chiede la concessione del contributo in conto interessi su un finanziamento di Lire ________________________ della durata di __________ mesi, tramite (Banca) ________________________ Filiale di ____________________ a fronte di un danno di Lire ____________________ determinato ai sensi dell'Ordinanza del Commissario delegato n. G/512 del 6 novembre 1998.

❑ allega ❑ si riserva di allegare la necessaria documentazione.

______________ li __________ ________________________

timbro e firma

---

[1] Indicare se trattasi di soggetti esercenti le professioni, le attività artistiche, le altre attività di lavoro autonomo o di associazioni costituite ai sensi degli articoli 12 e 36 del codice civile rivolte a soddisfare le esigenze del tempo libero e della domanda turistica. Tali soggetti devono risultare effettivamente operanti alla data degli eventi alluvionali. L'operatività dedotta dalla avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1997 ovvero dichiarata dai medesimi interessati qualora l'attività sia iniziata successivamente al 1.1.1998 sarà accertata dalla Fidi Toscana spa successivamente alla presentazione della domanda in oggetto.

A Fidi Toscana SpA
Piazza della Repubblica n. 6
50123 - Firenze

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(Ai sensi della Legge n. 675 del 31.12.1996 sulla tutela dei dati personali)

Io/Noi sottoscritto/i ____________________
in proprio (e in qualità di legale rappresentante della ____________________)
con riferimento all'informativa ricevuta ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675/96, avendo preso atto che per l'esecuzione delle operazioni e/o servizi richiesti, oltre al trattamento da parte Vostra dei miei/nostri dati personali, è necessaria la loro comunicazione alle categorie di soggetti di seguito specificate e riportate nell'apposito elenco:

- società o enti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela;
- società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- società che svolgono servizi bancari e finanziari;
- altri enti che rilevano i rischi finanziari;
- società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- società o professionisti per il recupero di crediti;
- società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale;
- società, enti o consorzi che per conto della Vostra società Vi forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella della Vostra società, ovvero ancora attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi da noi richiesti o che Vi richiederemo in futuro.

❑ **do/diamo il consenso** ❑ **nego/neghiamo il consenso**

____________, lì ____________ ____________________
firma

Inoltre,

- per quanto riguarda il trattamento, da parte della Vostra società dei miei/nostri dati personali ai fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte di prodotti o Vostri servizi

❑ **do/diamo il consenso** ❑ **nego/neghiamo il consenso**

____________, lì ____________ ____________________
firma

La presente annulla e sostituisce qualsiasi eventuale precedente espressione di volontà dataVi al riguardo.

____________, lì ____________ ____________________
firma

____
firma

____
firma

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 31.12.1996 N. 675
"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"

Gentile Cliente,
La informiamo, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, recante disposizioni a "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della nostra società.
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della nostra società, cioè ad esempio:

- per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su Sua iniziativa;
- per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattualmente convenuti;
- per eseguire obblighi di legge;
- per adempiere a quanto disposto da Autorità ed Organi di Vigilanza del sistema bancario e finanziario;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale; per esigenze di controllo dell'andamento delle relazioni con la clientela e/o dei rischi connessi;
- per finalità di marketing operativo e strategico.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili possono prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.
La informiamo altresì che il trattamento dei dati personali da Lei forniticì, o altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potrà essere effettuato:

- da società, enti o consorzi che, per conto della nostra società, ci forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella della nostra società, ovvero ancora attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o che ci richiederà in futuro;
- da soggetti a cui la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;
- da soggetti ai quali il trasferimento dei Suoi dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale allo svolgimento dell'attività della nostra società.

La informiamo altresì che in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/1996. Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di Suoi dati personali potranno essere formulate a questa società.
Titolare del trattamento è Fidi Toscana SpA nella persona del Direttore generale pro-tempore, in atto il Dott. Paolo Giusti, domiciliato per la carica presso la sede legale di Fidi Toscana SpA - Piazza della Repubblica n. 6 - 50123 Firenze.
Responsabili del trattamento sono:
- Responsabile pro-tempore del servizio amministrazione: Gabriella Tinti;
- Responsabile pro-tempore del servizio segreteria e rischi: Gabriella Gori.

A tutela della riservatezza dei Suoi dati presso la nostra società, quale impresa richiedente i servizi di Fidi Toscana, è necessario, in adesione alla legge suindicata, acquisire il Suo consenso all'utilizzo dei Suoi dati. La preghiamo pertanto di volerci ritornare sottoscritta per accettazione la dichiarazione di assenso.
Infine Le facciamo presente che l'eventuale rifiuto a fornirci i Suoi dati personali e ad autorizzarne la comunicazione alle categorie di soggetti sopra indicate, potrebbe comportare la mancata esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o la mancata instaurazione del rapporto da Lei propostoci.

Fidi Toscana S.p.A

Legge 31 dicembre 1996 n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b), e h);

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelleggibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con l'intervallo non minore di 90 giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione, in forma anonima, o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

e) di opporsi, in tutto e in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto;

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

EVENTI ALLUVIONALI DEL 28 settembre - 1 ottobre 1998

DANNI A BENI IMMOBILI E/O MOBILI

DI PROPRIETA' DELLE IMPRESE

PERIZIA GIURATA

(allegato n 2/B)

COMUNE DI

Il sottoscritto Cognome..Nome..
nato/a... il ...., tecnico abilitato all'esercizio della professione, iscritto all'albo degli :

☐ Architetti, ☐ Ingegneri, ☐ Geometri, ☐ Periti industriali della Provincia di...

con il numero di iscrizione ....con studio in..

Codice fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Partita I.V.A ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Dichiara sotto la propria responsabilità e redige la seguente stima dei danni sulla base delle disposizioni emanate Ordinanza commissariale n. G/512 del 6 novembre 1998,

su incarico del sig./ra ....
rappresentante legale Impresa...con sede legale in. Comune di...via...

Codice fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Partita IVA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Iscrizione alla Camera di Commercio ☐☐☐☐☐☐ Data ....

Tipo di attività . ...

Codice ISTAT attività ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Dipendenti N. .....

SETTORE: ☐ Industria ☐ Artigianato ☐ Commercio ☐ Servizi

dopo aver esaminato i seguenti documenti ritenuti utili agli scopi di verifica e valutazione:

- scritture contabili	☐	- libro dei cespiti ammortizzabili	☐
- documentazione amministrativa	☐	- bilanci di esercizio	☐
- fotografie	☐	- dichiarazioni fiscali	☐
- corrispondenza	☐	- Atto di proprietà o affitto	☐

ed avere effettuato tutti i riscontri possibili relativi agli effetti provocati dagli eventi alluvionali, tenuto conto dello stato dei luoghi al momento dell'accertamento, nonchè della ulteriore documentazione messa a disposizione e delle dichiarazioni rilasciate dal responsabile dell'attività, e dopo aver visionato l'unità immobiliare / le unità immobiliari sotto descritta/e nel giorno ....

DATI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E DESCRIZIONE

UNITA' IMMOBILIARE N. 1

Comune di ....

Via.. n° ....

Località..

localizzato al N.C.E.U di .... al foglio .... mappale ....

localizzato al C.T. .... al foglio .... mappale ....

☐ di proprietà dell'impresa sopra menzionata

☐ di proprietà di .... e in locazione/ .... all'impresa sopra menzionata

☐ Edificio realizzato prima dell'anno 1942

☐ Edificio realizzato dopo il 1942 su licenza, concessione rilasciata nell'anno.................................

☐ Concessione in sanatoria richiesta in data .... prot. N. ....

☐ per tutto l'immobile , ☐ per parte dell'immobile

Specificare la parte dell'immobile

....

....

☐ Sede dell'impresa .... ☐ Sede di unità produttiva ....

UNITA' IMMOBILIARE N. 2

Comune di ....

Via.. n° ....

Località..

localizzato al N.C.E.U di .... al foglio .... mappale ....

localizzato al C.T. .... al foglio .... mappale ....

☐ di proprietà dell'impresa sopra menzionata

☐ di proprietà di .... e in locazione/

.... all'impresa sopra menzionata

☐ Edificio realizzato prima dell'anno 1942

☐ Edificio realizzato dopo il 1942 su licenza, concessione rilasciata nell'anno...................................

☐ Concessione in sanatoria richiesta in data .... prot. N. ....

☐ per tutto l'immobile , ☐ per parte dell'immobile

Specificare la parte dell'immobile

....

☐ Sede dell'impresa .... ☐ Sede di unità produttiva ....

UNITA' IMMOBILIARE N. 3

Comune di ....

Via.. n° ....

Località..

localizzato al N.C.E.U di .... al foglio .... mappale ....

localizzato al C.T. .... al foglio .... mappale ....

☐ di proprietà dell'impresa sopra menzionata

☐ di proprietà di .... e in locazione/

.... all'impresa sopra menzionata

☐ Edificio realizzato prima dell'anno 1942

☐ Edificio realizzato dopo il 1942 su licenza, concessione rilasciata nell'anno...................................

☐ Concessione in sanatoria richiesta in data .... prot. N. ....

☐ per tutto l'immobile , ☐ per parte dell'immobile

Specificare la parte dell'immobile

....

☐ Sede dell'impresa .... ☐ Sede di unità produttiva ....

STIMA DEI DANNI DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA'

* I coefficienti da applicare sono indicati nella tabella "Vetustà dell'immobile e coefficienti moltiplicativi" allegato 5/B.

1) EDIFICI E ACCESSORI

Descrizione parti danneggiate	Q.tà	Costo unit.Lire	Costo ripristino	Età	Cf Età *	Importo complessivo Lire
				Totale		

2) IMPIANTI

* Indicare con D se distrutto con R se danneggiato
** I coefficienti da applicare sono indicati nella tabella "Vetustà dell'immobile e coefficienti moltiplicativi" allegato 5/B.
*** Indicare unità di misura e quantità

2.A)-Termici

Descrizione:	*	Costo unit. £	Q.tà ***	Età	Cf Età**	Importo £
					Totale £. (A)	

2.B)-Elettrici

Descrizione:	*	Costo unit. £	Q.tà ***	Età	Cf Età **	Importo £
					Totale £. (B)	

2.C)-Idrici

Descrizione:	*	Costo unit. £	Q.tà ***	Età	CF Età **	Importo £
					Totale £. (C)	

2.D)-Depurazione

Descrizione:	*	Costo unit. £	Q.tà ***	Età	CF Età **	Importo £
					Totale £. (D)	

2.E)-Aria-Gas-ecc.

Descrizione:	*	Costo unit. £	Q.tà ***	Età	CF Età **	Importo £
					Totale £. (E)	

2.F)-Altri impianti

Descrizione:	*	Costo unit. £	Q.tà ***	Età	CF Età **	Importo £
					Totale £. (F)	

Totale danni impianti (A+B+C+D+E+F) L. ....

STIMA DANNI DEI BENI MOBILI

1. MOBILIO, ARREDO ETC

1.1 Valutazione Convenzionale

	Superficie alluvionata *	N° vani convenzionali calcolati	Livello raggiunto acqua	Coefficiente Riduttivo	Valore convenzionale danno per vano	Totale lire
Piano terra		:12 =			6.000.000	
Piano Primo		:12 =			6.000.000	
Piano secondo		:12 =			6.000.000	
Altri piani		:12 =			6.000.000	
					Totale danni arredo mobilio etc.	

* indicare la superficie complessiva riferita a tutte le unità immobiliari indicate nei prospetti.

1.2 Valutazione analitica

A) BENI DISTRUTTI

Descrizione del bene	Ancora in possesso (s/n)	Valore danno
	TOTALE A	

B) BENI DANNEGGIATI

Descrizione	Costo riparazione (*)

TOTALE B

* Indicare costo di riparazione decurtato del 20%. se detto costo è superiore al prezzo di mercato. indicare quest'ultimo.

2. MACCHINARI/ATTREZZATURE

* Per ciascuno oggetto e per tipologia è stato indicato lo stato rilevato indicato con: D se distrutto o irrimediabilmente danneggiato. R se danneggiato e riparabile.

** Indicare il costo di riparazione decurtato del 20%: se è superiore al prezzo di mercato. indicare quest'ultimo.

*** Indicare il maggior valore tra il prezzo di mercato al 1 ottobre 1998 tenuto conto dell'età e dello stato di conservazione e quello residuo di ammortamento sempre al 1 ottobre

Descrizione	Stato *	Costo riparazione **	Prezzo /ammortamento ***	Importo

Totale stima danni macchinari attrezzature

3. BENI MOBILI REGISTRATI

* Indicare con D se distrutto, indicare con R se riparabile

**Barrare la voce che non interessa; la spesa per la riparazione è indicata con la decurtazione del 20%

Descrizione	*	Targa	Anno Imm.	Spesa rip./ valore **	Importo
				Totale stima danni beni mobili registrati	

4. SCORTE

* Indicare con:
D Distrutto, MD Mediamente danneggiato, PD Parzialmente danneggiato, NP Non periziabile
(ove le scorte non siano periziabili perché disperse, la stima del danno è effettuata sulla base dei documenti e/o delle scritture contabili che dimostrino la consistenza delle scorte e il loro valore).

** Specificare unità di misura e quantità

4a) Materie prime

Descrizione	Stato *	Coeff Gd	Valore unitario	Q.tà **	Importo
				Totale materie prime	

4b) Materiali di consumo

B.1)- Parti di ricambio

Descrizione				Stato *	Coeff Gd	Valore unitario	Q.tà **	Importo
							Totale	

B.2)- Materiali da imballaggio

Descrizione				Stato*	Coeff Gd	Valore unitario	Q.tà **	Importo
							Totale	

B.3)- Altri materiali

Descrizione				Stato *	Coeff Gd	Valore unitario	Q.tà **	Importo
							Totale	

Totali danni materiali di consumo (B1+B2+B3) L. ....

4c) Altro

Descrizione				Stato *	Coeff Gd	Valore unitario	Q.tà **	Importo
						Totale Altro		

Il sottoscritto, sulla base delle considerazioni su esposte e per il fine per il quale viene redatta la perizia, in conclusione, dopo aver obiettivamente ricercato i valori di stima dei danni elencati, ritiene il valore degli stessi è come segue:

RIEPILOGO DEI DANNI

Danni immobili L...

Danni impianti L...

Danni mobilio, arredo L...

Danni macchinari, attrezzature L...

Danni beni mobili registrati L...

Danni scorte L...

FRANCHIGIA L. 5.000.000

TOTALE L...

Data,

Il Committente per presa visione **Il Tecnico**

TRIBUNALE / PRETURA CIRCONDARIALE
DI ....

Verbale giuramento di perizia stragiudiziale
L'anno .... e il giorno............ del mese di .... in .... e nel Tribunale/Pretura, innanzi al sottoscritto .... è comparso il signor ...., nato a.................................., residente in........................... in Via ...., identificato con tessera dell'ordine / albo..rilasciata il...............con N................ della Provincia di ....il quale chiede di asseverare con giuramento l'antescritta relazione di perizia stragiudiziale, che si compone di n. ....pagine. Aderendo alla richiesta, Noi ...., previa le ammonizioni di rito, abbiamo invitato il suddetto perito a prestare il richiesto giuramento ed il medesimo stando in piedi ed a capo scoperto ha pronunciato la formula: "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere ai Giudici la verità". Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

EVENTI ALLUVIONALI DEL 28 settembre - 1 ottobre 1998

DANNI A BENI IMMOBILI E/O MOBILI

DI PROPRIETA' DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI, LE ATTIVITA' ARTISTICHE E ALTRE ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO, O DELLE ASSOCIAZIONI DEL TEMPO LIBERO E DELLA DOMANDA TURISTICA

PERIZIA GIURATA

(allegato n 3/B)

COMUNE DI

Il sottoscritto Cognome...Nome...

nato/a.................................... il ...., tecnico abilitato all'esercizio della professione, iscritto all'albo degli :

☐ Architetti, ☐ Ingegneri, ☐ Geometri, ☐ Periti industriali della Provincia

di...

con il numero di iscrizione ....con studio in.......................................

Codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

Partita I.V.A | | | | | | | | | | | |

Dichiara sotto la propria responsabilità e redige la seguente stima dei danni sulla base delle disposizioni emanate Ordinanza commissariale n. G/512 del 6 novembre 1998,

su incarico del sig./ra ....

☐ esercente la professione di..

☐ esercente l'attività artistica di ....

☐ esercente la seguente attività di lavoro autonomo ....

☐ legale rappresentante dell'associazione ....

Codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

Partita IVA | | | | | | | | | | | |

con studio/sede nell'immobile successivamente descritto,

dopo aver esaminato i seguenti documenti ritenuti utili agli scopi di verifica e valutazione:

....

....

ed avere effettuato tutti i riscontri possibili relativi agli effetti provocati dagli eventi alluvionali, tenuto conto dello stato dei luoghi al momento dell'accertamento, nonchè della ulteriore documentazione messa a disposizione e delle dichiarazioni rilasciate dal responsabile dell'attività, e dopo aver visionato l'unità immobiliare sotto descritta sede dell'attività professionale, artistica o di lavoro autonomo o dell'associazione nel giorno ....

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE E DESCRIZIONE

Comune di ....

Via.. n° ....

Località..

localizzato al N.C.E.U di .... al foglio .... mappale ....

localizzato al C.T. .... al foglio .... mappale ....

☐ di proprietà dell'esercente la professione o l'attività/dell'associazione sopra menzionata

☐ di proprietà di .... e in locazione/ ....all'esercente la professione, l'attività/l'associazione sopra menzionata

☐ Edificio realizzato prima dell'anno 1942

☐ Edificio realizzato dopo il 1942 su licenza, concessione rilasciata nell'anno...................................

☐ Concessione in sanatoria richiesta in data .... prot. N. ....

☐ per tutto l'immobile , ☐ per parte dell'immobile

Specificare la parte dell'immobile

....

....

STIMA DEI DANNI DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA'

*** I coefficienti da applicare sono indicati nella tabella "Vetustà dell'immobile e coefficienti moltiplicativi" allegato 5/B.**

1) EDIFICI E ACCESSORI

Descrizione parti danneggiate	Q.tà	Costo unit.Lire	Costo ripristino	Età	Cf Età *	Importo complessivo Lire
				Totale		

2) IMPIANTI

* Indicare con D se distrutto. con R se danneggiato
** I coefficienti da applicare sono indicati nella tabella "Vetustà dell'immobile e coefficienti moltiplicativi" allegato 5/B.

Descrizione:	*	Costo unitario	Q.tà	Età	Cf Età. **	Importo
					Totale	

STIMA DANNI DEI BENI MOBILI

1. BENI MOBILI NON REGISTRATI

1.1 Valutazione Convenzionale

	Superficie alluvionata	N° vani convenzionali calcolati	Livello raggiunto acqua	Coefficiente Riduttivo	Valore convenzionale danno per vano	Totale lire
Piano primo		:12 =			8.000.000	
Piano terra		:12 =			8.000.000	
Seminterrato		:12 =			8.000.000	
Altri piani		:12 =			8.000.000	
					Totale danni	

1.2 Valutazione analitica

A) BENI DISTRUTTI

Descrizione del bene	Ancora in possesso (s/n)	Prezzo di mercato **
	TOTALE A	

B) BENI DANNEGGIATI

Descrizione	Costo riparazione (*)
TOTALE B	

*Indicare costo decurtato della percentuale del 20%; se detto costo è superiore al prezzo di mercato indicare quest'ultimo.
** Indicare il prezzo al 1 ottobre 1998 del bene distrutto tenuto conto dell'età e dello stato di conservazione

2. BENI MOBILI REGISTRATI

* Indicare con D se distrutto, indicare con R se riparabile

**Barrare la voce che non interessa; la spesa per la riparazione è indicata con la decurtazione del 20%

Descrizione	*	Targa	Anno Imm.	Spesa rip./ valore **	Importo
				Totale stima danni beni mobili registrati.	

3. STIMA DANNI ALLE SCORTE

Il valore del danno subito dalle scorte corrisponde al valore delle scorte distrutte o danneggiate, quale risulta dai documenti e/o dalle scritture contabili o, in mancanza, dal prezzo di acquisto delle stesse risultante da fatture e/o documenti probatori, abbattuto in rapporto al grado di danneggiamento subito applicando i seguenti coefficienti:

- bene distrutto: 1.00
- bene mediamente danneggiato (dal 31% al 50%): 0,50
- bene parzialmente danneggiato (dall'1% al 30%): 0,30.

Descrizione	Valore danno

Il valore complessivo dei danni alle scorte è di L...

Il sottoscritto, sulla base delle considerazioni su esposte e per il fine per il quale viene redatta la perizia, in conclusione, dopo aver obiettivamente ricercato i valori di stima dei danni elencati, ritiene il valore degli stessi è come segue:

RIEPILOGO DEI DANNI

Danni immobili	L. ....
Danni beni mobili non registrati	L. ....
Danni beni mobili registrati	L. ....
Danni alle scorte	L. ....
Franchigia	L. 5.000.000
TOTALE	**L.................................**

Data ....

Il Committente per presa visione Il Tecnico

TRIBUNALE / PRETURA CIRCONDARIALE
DI ....

Verbale giuramento di perizia stragiudiziale
L'anno .... e il giorno............ del mese di .... in .... e nel Tribunale/Pretura, innanzi al sottoscritto .... è comparso il signor ...., nato a................................, residente in.......................... in Via ...., identificato con tessera dell'ordine / albo..rilasciata il...............con N................ della Provincia di ....il quale chiede di asseverare con giuramento l'antescritta relazione di perizia stragiudiziale, che si compone di n. ....pagine. Aderendo alla richiesta, Noi ...., previa le ammonizioni di rito, abbiamo invitato il suddetto perito a prestare il richiesto giuramento ed il medesimo stando in piedi ed a capo scoperto ha pronunciato la formula: "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere ai Giudici la verità". Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

EVENTI ALLUVIONALI DEL 28 settembre 1998 - 1 ottobre 1998

ALLEGATO 4/B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'[1]
ai sensi dell'art. 4 della L. 15/1968 per l'accertamento dei danni alle imprese, agli esercenti le professioni, le attività artistiche e altre attività di lavoro autonomo, alle associazioni rivolte a soddisfare le esigenze del tempo libero e della domanda turistica.

Il sottoscritto .... nato a ....
il .... residente in .... Via/Piazza ....
....

☐ in qualità di legale rappresentante:
dell'impresa .... con sede legale nel Comune di
.... Via .... n. .... e unità produttive
nel Comune di .... Via ....
Partita IVA n. ....iscritta alla Camera di Commercio di
.... n. .... dal ....

- dell'associazione .... con sede nel
Comune di ....Via...............................n.
☐ in qualità di esercente la professione di ....
☐ in qualità di esercente l'attività artistica ....
☐ in qualità di esercente la seguente attività di lavoro autonomo ....
Codice fiscale ....
Partita IVA n. ....
con sede di svolgimento della professione/attività in Comune di
....Via...n.........
località..

sotto la Sua responsabilità e consapevole delle conseguenze, anche penali, di eventuali dichiarazioni false ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 delle L. 15/1968

---

[1] Da allegare alle domande in sostituzione della perizia giurata per danni inferiori a:
L. 15 milioni per esercenti le professioni e le attività artistiche e le associazioni operanti per le esigenze del tempo libero e della domanda turistica;
L. 30 milioni per le imprese commerciali;
L. 50 milioni per le altre imprese.

DICHIARA

di aver subito i seguenti danni per effetto degli eventi alluvionali del periodo 28 settembre-1 ottobre 1998:

☐ **DANNI ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA'**

A) DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE
Comune di ....
Via .... n. .... località
.....................................localizzato al:
- N.C.E.U. di .... al foglio. .... mappale ....
- C.T. di.......................... al foglio .... mappale ....

☐ l'edificio è stato regolarmente realizzato e le porzioni danneggiate sono conformi alle norme urbanistiche ed edilizie.
☐ è stata presentata domanda di concessione in sanatoria richiesta il ....
prot. n. .... per ☐ tutto l'immobile ☐ parte dell'immobile
(specificare) ....

B) DANNI AD EDIFICI (PARTI STRUTTURALI)
L'immobile descritto nella parte A) ha subito i seguenti danni alle parti sottoindicate per il valore a fianco di ciascuna indicato, quantificato con riferimento al costo per il ripristino, alla data del 1 ottobre 1998, utilizzando materiali e tecniche uguali a quelli con cui sono state costruite, con l'applicazione dei coefficienti di abbattimento in relazione all'età indicati nella tabella allegato 5/B "Vetustà dell'immobile e coefficienti moltiplicativi".

Parti danneggiate	Quantità	Costo di riparazione	Età	Coefficiente	Valore danno

Il valore complessivo dei danni ai beni immobili è di L.......................................

C) DANNI AGLI IMPIANTI

Il valore del danno subito dagli impianti di seguito indicati è calcolato sulla base del costo della riparazione ovvero, in caso di danno irreparabile, nel prezzo di acquisto, alla data del 1 ottobre 1998, di impianto avente le stesse caratteristiche e materiali di quello danneggiato con l'applicazione dei coefficienti di abbattimento in relazione all'età indicati nella tabella "Vetustà dell'immobile e coefficienti moltiplicativi" allegato 5/B.

Descrizione	D/R *	Costo ripristino/acquisto	Età	CF. età	Totale
				TOTALE	

* indicare con D se distrutto, con R se riparabile

Ai fini del calcolo dell'età sono stati rispettati i criteri di cui al punto 6.1 delle disposizioni operative.

Il valore complessivo dei danni agli impianti è di L..

❑ **DANNI AI BENI MOBILI NON REGISTRATI**

I beni mobili non registrati di seguito indicati hanno subito i seguenti danni:

a) Mobilio, arredo ecc.

Valutazione analitica

Effettuata ai sensi del punto 6.2, lettera a2 delle disposizioni operative

BENI DISTRUTTI:

Descrizione	Valore di mercato *
TOTALE	

* Determinato tenendo conto dell'età e dello stato di conservazione del bene

BENI DANNEGGIATI:

Descrizione	Costo riparazione**
TOTALE	

** Indicare il costo della riparazione decurtato del 20% e comunque in misura non superiore al valore di mercato dello stesso bene al 1 ottobre 1998 tenuto conto dell'età e dello stato di conservazione.

Valutazione convenzionale
Effettuata ai sensi del punto 6.2, lettera a1 delle disposizioni operative

	Superficie alluvionata	N. vani convenzionali	Livello raggiunto dall'acqua	Coefficiente riduttivo *	Valore convenzionale danno**	Totale lire
Seminterrato						
Piano terra						
Primo piano						
Altro (da specificare)						
					TOTALE	

* I coefficenti di abbattimento utilizzati sono i seguenti:
da cm. 1 a cm. 30: 0,30;
da cm. 31 a cm. 80: 0,50;
oltre cm 80: 1,00

** Il valore convenzionale del danno è per ciascun vano di L.6.000.000 per le imprese, L. 8.000.000 per gli esercenti le professioni, le attività artistiche, le altre attività di lavoro autonomo e l'associazioni.

b) Danni ai macchinari e attrezzature
Per ciascuno oggetto e per tipologia va indicato lo stato rilevato con:
D se distrutto o irrimediabilmente danneggiato, R se danneggiato e riparabile.

* Indicare costo di riparazione decurtato del 20%; se superiore al prezzo di mercato tenuto conto dell'età e dello stato di conservazione indicare quest'ultimo
** Indicare il maggior valore tra il prezzo di mercato al 1 ottobre 1998 tenuto conto dell'età e dello stato di conservazione, e quello residuo di ammortamento al 1 ottobre 1998

Descrizione	Stato	Costo riparazione *	Prezzo di mercato **	Riepilogo
			TOTALE	

Il valore complessivo dei danni ai beni mobili non registrati (a+b) è di L ....

☐ DANNI ALLE SCORTE SITE NELLA SEDE DESCRITTA AL QUADRO A)
Il valore del danno subito dalle scorte corrisponde al valore delle scorte distrutte o danneggiate, quale risulta dai documenti e/o dalle scritture contabili o, in mancanza, dal prezzo di acquisto delle stesse risultante da fatture e/ documenti probatori, abbattuto in rapporto al grado di danneggiamento subito applicando i seguenti coefficienti:

- bene distrutto: 1,00
- bene mediamente danneggiato (dal 31% al 50%): 0,50
- bene parzialmente danneggiato (dall'1% al 30%): 0,30.

Descrizione	Valore danno
TOTALE	

Il valore complessivo dei danni alle scorte è di L...

☐ **DANNI AI BENI MOBILI REGISTRATI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA, DELLA PROFESSIONE O ATTIVITA'**

☐ Sono stati distrutti o danneggiati irreparabilmente i seguenti beni mobili registrati che, sulla base dei listini del mese di ottobre 1998 risultanti da ____________________, avevano il valore a fianco indicato: per i beni indicati sono state presentate le denunce di rottamazione:

Descrizione	
Targa	
Anno immatricolazione	
Valore del danno	Lit.
Descrizione	
Targa	
Anno immatricolazione	
Valore del danno	Lit.
Descrizione	
Targa	
Anno immatricolazione	
Valore del danno	Lit.
TOTALE	Lit.

☐ I seguenti beni sono stati danneggiati con costi di riparazione pari al valore a fianco di ciascuno indicato, che si dichiara non superiore al valore dei beni medesimi alla data del 1 ottobre 1998 risultante dai listini ufficiali:

Descrizione	
Targa	
Anno immatricolazione	
Valore del danno	Lit.
Descrizione	
Targa	
Anno immatricolazione	
Valore del danno	Lit.
Descrizione	
Targa	
Anno immatricolazione	
Valore del danno	Lit.
TOTALE	Lit.

Il valore complessivo dei danni ai beni mobili registrati è di L..................................
Il sottoscritto dichiara inoltre che il valore dei danni sottospecificato è stato calcolato in conformità ai criteri di cui alle disposizioni operative approvate con ordinanza commissariale n. G/512 del 6 novembre 1998

RIEPILOGO DANNI

Danni a beni immobili Lit...
Danni agli impianti Lit...
Danni a beni mobili non registrati Lit. ....
Danni alle scorte Lit...
Danni a beni mobili registrati Lit...

VALORE COMPLESSIVO DEI DANNI Lit...

FRANCHIGIA Lit.................................... 5.000.000.=

VALORE AMMISSIBILE A CONTRIBUTO Lit..

Data .... Firma del richiedente[2]

....

[2] Ai sensi dell'art. 3, comma 11, legge 127/1997 come sostituito dall'art. 2, comma 10 legge 191/1998, la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda di contributo non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento delle domande oppure la stessa sia presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente.

Allegato 5/B
"VETUSTA' DELL'IMMOBILE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI"

Anni di vetustà dell'immobile	Coefficiente
1.	1,000
2.	1,000
3.	1,000
4.	1,000
5.	1,000
6.	0,990
7.	0,980
8.	0,970
9.	0.960
10.	0,950
11.	0,940
12.	0.930
13.	0,920
14.	0,910
15.	0,900
16.	0,890
17.	0,880
18.	0,870
19.	0,860
20.	0,850
21.	0,845
22.	0,840
23.	0,835
24.	0,830
25.	0,825
26.	0,820
27.	0,815
28.	0,810
29.	0,805
30.	0,800
31.	0,795
32.	0,790
33.	0,785
34.	0,780
35.	0,775
36.	0,770
37.	0,765
38.	0,760
39.	0,755
40.	0,750
41.	0,745
42.	0,740
43.	0,735
44.	0,730
45.	0,725
46.	0,720
47.	0,715
48.	0,710
49.	0,705
50. ed oltre	0,700

99A0099

UNIVERSITÀ DI CATANZARO «MAGNA GRÆCIA»

DECRETO RETTORALE 24 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto ministeriale n. 1523 del 29 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1998, che ha istituito l'Università degli studi di Catanzaro;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 15 luglio 1998 con la quale sono state approvate le richieste di istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia vascolare e in genetica medica, in conformità agli schemi di statuto indicati dal decreto ministeriale 3 luglio 1996 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996;

Viste le delibere del senato accademico che hanno approvato l'istituzione di suddette scuole di specializzazione;

Viste le delibere all'uopo assunte dal comitato regionale di coordinamento;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, in data 12 novembre 1998, in relazione all'istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia vascolare e in genetica medica presso l'Università degli studi di Catanzaro «Magna Græcia»;

Decreta:

Sono istituite le scuola di specializzazione in «chirurgia vascolare» e in «genetica medica» presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catanzaro «Magna Græcia». Gli ordinamenti di suddette scuole di specializzazione, conformi agli schemi di statuto indicati dal decreto ministeriale 3 luglio 1996 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, sono di seguito riportati:

STATUTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN «GENETICA MEDICA»

Art. 1.

La scuola di specializzazione in genetica medica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica e dell'area della diagnostica e del laboratorio.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della genetica medica e specialisti di laboratorio di genetica medica.

A partire dal terzo anno sono previsti due indirizzi:

indirizzo medico-laurea di ammissione: medicina e chirurgia;

indirizzo tecnico-lauree di ammissione: medicina e chirurgia e scienze biologiche.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in genetica medica.

Art. 4.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture:

a) della facoltà di medicina e chirurgia ed il dipartimento di medicina sperimentale e clinica «Gaetano Salvatore» dell'Università degli studi di Catanzaro presso cui la scuola avrà la sua sede amministrativa;

b) del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenete ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 3 per anno per l'indirizzo medico e di 4 per anno per l'indirizzo tecnico.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A - *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di genetica, di statistica, di biologia, con particolare riguardo alle patologie genetiche, cromosomiche e multifattoriali applicabili alla genetica medica. Deve acquisire le basi teorico-pratiche della consulenza genetica e del laboratorio di genetica.

Settori: E05A Biochimica, E11X Genetica, E13X Biologia applicata, F10X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F22B Medicina legale.

B - *Area tecnico-metodologica.*

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali teoriche e le tecniche dei settori di laboratorio di genetica medica, particolarmente in ambito molecolare, citogenetico, immunogenetico e le relative applicazioni cliniche allo scopo diagnostico e prognostico.

Settori: E31X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale.

C - *Area genetico clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base necessarie alla valutazione genealogica, epidemiologica, alla analisi dei modelli di trasmissione per la diagnosi e la formulazione della prognosi di rischio individuale e riproduttivo. Deve, inoltre, acquisire quelle competenze cliniche indispensabili per un adeguato approccio al paziente affetto da patologie genetiche.

Settori: F10X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04C Oncologia medica; F20X Ostetricia e ginecologia, F22B Medicina legale.

TABELLA *B* - *Standard complessivi di addestramento professionalizzante.*

La tesi di specializzazione potrà essere svolta su argomento relativo alle materie del corso di specializzazione.

Gli specializzandi, per essere ammessi all'esame di diploma, debbono aver adempiuto ai seguenti obblighi, in relazione all'indirizzo seguito:

1. Indirizzo medico.

Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabità:

partecipazione all'attività di 50 casi di consulenza genetica con responsabilità diretta nella diagnostica;

espletamento delle consulenze stesse;

partecipazione all'attività ed alla interpretazione di 10 analisi di citogenetica, 10 analisi di genetica molecolare e 10 analisi di immunogenetica, discusse con il docente.

Durante tutto il corso di specializzazione devono essere previste frequenze in reparti clinici per il completamento della preparazione genetico-clinica dello specializzando.

2. Indirizzo tecnico.

Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilità:

esecuzione diretta di 30 analisi di citogenetica;

esecuzione diretta di 30 analisi di genetica molecolare;

esecuzione diretta di 30 analisi di immunogenetica;

refertazione delle analisi stesse.

STATUTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN «CHIRURGIA VASCOLARE»

Art. 1.

La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha la scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della diagnostica, della clinica e della terapia chirurgica delle malattie vascolari intese come malattie delle arterie, delle vene e dei linfatici.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 4.

Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 3 per anno.

TABELLA *A* - *Area di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze di anatomo-fisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve inoltre apprendere le conoscenze necessarie

alla valutazione epidemiologica ed alla sistematizzazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, E06A Fisiologia umana, F01X Statistica medica, F06A Anatomia patologica, F07G Malattie del sangue, K05B Informatica, K06X Bioingegneria, L18C Linguistica inglese.

Area di semeiologia clinica e diagnostica strumentale invasiva e non invasiva.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche cliniche e di diagnostica strumentale invasiva e non invasiva idonee al trattamento delle vasculopatie cerebrali, viscerali e periferiche, nonché delle malattie cardiache più frequenti.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E Chirurgia vascolare, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

Area di specialità chirurgiche correlate.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali metodologie e cliniche relative ai settori specialistici correlati, nonché le loro fondamentali tecniche chirurgiche. In particolare deve acquisire la pratica clinica per la diagnosi ed il trattamento chirurgico e postoperatorio delle più frequenti malattie chirurgiche.

Settori: F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Chirurgia urologica, F16A Malattie dell'apparato locomotore.

Area di chirurgia vascolare.

Obiettivo: lo specializzando deve sapere integrare le conoscenze semeiologiche dell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici.

Settori: F06A Anatomia patologica, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E Chirurgia vascolare, F09X Cardiochirurgia.

Area di chirurgia endovascolare.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le normali nozioni teorico-pratiche del cateterismo arterioso e le terapie endovascolari; ivi comprese le terapie locoregionali farmacologiche la dilatazione percutanea transluminale, l'applicazione di stent vascolari e di endoprotesi, nonché le metodiche da esse derivanti. Deve inoltre acquisire conoscenza e capacità pratica nelle metodiche di controllo strumentale invasive e non.

Settori: F08E Chirurgia vascolare, F18X Diagnostica per immagini.

Area angiologica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze teorico-pratiche per la diagnosi e la terapia delle malattie vascolari di interesse medico.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.

Area di anestesiologia e valutazione critica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre, acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.

Settori: F08A Chirurgia generale, F08E Chirurgia vascolare, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale.

TABELLA *B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve avere frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza per almeno una annualità; dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

Procedure diagnostiche di malattie vascolari:

A) Diagnostica vascolare incruenta: 200 casi di cui almeno il 50% eseguiti di prima persona.

B) Diagnostica vascolare cruenta: 100 casi a cui lo specializzando partecipa in collaborazione.

Interventi di chirurgia vascolare di alta e media chirurgia: 200 casi di cui almeno il 15% eseguito in prima persona.

Interventi di chirurgia vascolare di piccola chirurgia: 240 casi di cui almeno il 15% eseguiti in prima persona.

Interventi di chirurgia endovascolare: 100 casi di cui almeno il 10% effettuati in prima persona.

Interventi di chirurgia generale: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Catanzaro, 24 novembre 1998

Il rettore: VENUTA

99A0201

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 31 dicembre 1998, n. **296/E.**

Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Potere regolamentare del comune - Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

Collegamento tra il potere regolamentare generale (comma 1 dell'art. 52) e quello in materia di ICI (art. 59) - Modifica del procedimento di accertamento ICI (comma 1, lettera l, dell'art. 59) - Determinazione del valore delle aree fabbricabili (comma 1, lettera g, *dell'art. 59) - Regolarizzazione dei versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (comma 1, lettera* i, *dell'art. 59) - Trascrizione nel regolamento di disposizioni di legge.*

Ai comuni

e, per conoscenza:

Alle direzioni regionali

All'Avvocatura generale dello Stato

Alle avvocature distrettuali dello Stato

Al Ministero dell'interno - Direzione generale amministrazione civile

Ai comitati regionali e commissioni provinciali di controllo

Alle commissioni tributarie

All'ANCI

A seguito di quesiti posti, nonché da un primo esame dei regolamenti trasmessi dai comuni, sono emersi i seguenti, maggiormente significativi, problemi, in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), sui quali si ritiene opportuno esprimere l'orientamento di questo Ministero.

1) *Collegamento tra il potere regolamentare generale* (comma 1 dell'art. 52) *e quello in materia di ICI* (art. 59).

L'interpretazione del combinato disposto dell'art. 52, comma 1, e dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997, si ritiene che non possa condurre ad un restringimento del potere regolamentare in materia di ICI rispetto al potere regolamentare di carattere generale.

Ed invero, le disposizioni di cui all'art. 59 vanno intese come finalizzate ad individuare talune fattispecie, fra le tante possibili, sulle quali richiamare l'attenzione del comune nelle sue scelte in sede di esercizio del proprio potere regolamentare, concedendo altresì, per alcune di esse, la possibilità di travalicare, entro determinati spazi, i limiti che si pongono al potere regolamentare di cui al primo comma dell'art. 52. Ciò si verifica, in particolare, per le fattispecie contemplate dalle lettere *a)* e *c),* laddove viene consentito al comune, con il suo regolamento, rispettivamente: di introdurre condizioni ulteriori, rispetto a quelle richieste dalla legge, le quali rendano più difficile il verificarsi delle condizioni per l'ottenimento dell'agevolazione consistente nella «funzione giuridica» della non edificabilità dei suoli posseduti e utilizzati direttamente per le attività agricole dai coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale; di restringere il campo di applicazione della esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, limitandola ai soli fabbricati e purché posseduti dai medesimi enti non commerciali utilizzatori.

Conclusivamente, anche l'ICI rientra fra i tributi per i quali è esercitabile l'ampio potere regolamentare ai sensi del primo comma dell'art. 52.

2) *Modifica del procedimento di accertamento ICI* (comma 1, lettera *l)* dell'art. 59).

Premesso che la mancata adozione delle disposizioni regolamentari ai sensi della lettera *l)* del primo comma dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997 non determina alcun «vuoto» normativo (nel senso che continuano, comunque, ad applicarsi le norme sul procedimento di accertamento contenute nella legge sull'ICI), si precisa che siffatte disposizioni regolamentari, se adottate, devono rispettare i criteri prescritti nella medesima lettera *l).*

Conseguentemente, a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello nel corso del quale il consiglio comunale adotta il regolamento in commento, il procedimento di accertamento ICI, deve venire a risultare così radicalmente modificato:

1) il contribuente non deve più presentare la dichiarazione o denuncia di variazione ICI (nell'ipotesi in cui il regolamento in questione venga adottato nel 1998, l'esonero comincerà a decorrere dal 2000 per l'anno di imposta 1999).

2) il contribuente deve soltanto comunicare al comune gli acquisti e le cessioni di diritti reali su immobili intervenuti nel corso degli anni di imposta per i quali vigono le disposizioni regolamentari che hanno modificato il procedimento di accertamento. È evidente che detta comunicazione non può e non deve assumere la connotazione tipica di «dichiarazione»; (ciò è tanto vero che al punto primo della lettera 1, dell'art. 59 in commento è precisato che la comunicazione deve contenere la «sola individuazione» dell'unità immobiliare interessata e, quindi, fra l'altro, non vi si deve indicare il valore). il voler trasformare la comunicazione in «dichiarazione», attribuendo alla prima gli effetti tipici della seconda, non ha alcun senso in quanto, così operando, si ricade nel procedimento di accertamento previsto dalla legge sull'ICI, con conseguente inutilità della modifica regolamentare. La comunicazione, la cui omissione concretizza una infrazione di carattere meramente formale sanzionabile nella misura indicata al quarto punto della lettera *l)* dell'art. 59, deve soltanto servire come elemento che, unitamente ad altri dati derivanti da ogni fonte possibile (vedasi punto quinto della lettera *l),* dell'art. 59) faccia da supporto per le attività di accertamento sostanziale, di cui si dirà in prosieguo.

3) Il contribuente deve continuare, ovviamente, ad effettuare il versamento dell'ICI, in autotassazione, entro le scadenze previste dall'art. 10 del decreto legi-

slativo n. 504/1992. Il versamento deve continuare ad essere eseguito cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio dello stesso comune.

4) Il comune, per gli anni di imposta per i quali opera il regolamento (nell'ipotesi di sua adozione nel 1998, per l'anno di imposta 1999 e successivi) non può più emettere avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, né avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, né avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione. Ciò, chiaramente, in quanto la dichiarazione o denuncia di variazione ICI non esiste più. Conseguentemente non saranno più irrogabili le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione.

5) In attuazione delle direttive impartite periodicamente dalla giunta comunale (stabilenti le categorie o gruppi omogenei di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a controllo sostanziale, tenendo anche conto delle capacità tecniche e funzionali degli uffici tributari) il funzionario responsabile ICI, previa acquisizione di ogni dato ed elemento utile (da collegamenti con il Catasto, con la Conservatoria dei registri immobiliari, con gli Archivi notarili e con altre banche dati immobiliari) ivi comprese le predette comunicazioni dei contribuenti, individua tutti gli immobili tassabili posseduti nel comune dal contribuente selezionato durante l'anno di imposta da accertare. Quindi, ne determina i valori, secondo le regole prescritte dal decreto legislativo n. 504/1992, e quantifica l'imposta corrispondente, applicando l'aliquota o le aliquote vigenti e tenendo conto delle quote e dei mesi di possesso, nonché, se spettanti, delle detrazioni e riduzioni di imposta e delle altre agevolazioni. Verifica, poi, gli ammontari e la tempestività dei versamenti ICI cumulativamente effettuati, in autotassazione, per l'anno di imposta in esame. Se emergono irregolarità nei versamenti (salvo che il contribuente, eventualmente contattato, fornisca convincenti giustificazioni) il predetto funzionario emette un avviso di accertamento motivato contenente la liquidazione (quantificazione) dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi e della sanzione. Quest'ultima (la quale è, come rilevasi da quanto detto al precedente punto 4, l'unica sanzione applicabile per le infrazioni di carattere sostanziale) è, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, pari al 30 per cento, calcolato sull'ammontare di imposta che risulta non versato in autotassazione in modo tempestivo (entro le scadenze prescritte dalla legge o reso tempestivo mediante il ravvedimento operoso. Tale sanzione non è riducibile ad un quarto.

Si sottolinea che il predetto «avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento» è un atto tipico e proprio del modificato procedimento di accertamento. Esso (non essendo e non potendo essere contemplato nel procedimento di accertamento delineato dal decreto legislativo n. 504/1992 imperniato sull'obbligo della dichiarazione) sarebbe venuto a risultare privo di un termine decadenziale di sua notifica, da qui, la previsione, al punto terzo della lettera *l)* dell'art. 59 in commento, della esigenza della fissazione nel regolamento di un siffatto termine, che comunque non può andare al di là del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

Non è possibile, pertanto, con disposizione regolamentare travasare il cennato termine nel procedimento di accertamento regolato dal decreto legislativo n. 504/1992, allungando così i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione e degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione.

6) Resta ferma l'applicabilità delle sanzioni per infrazioni di carattere formale (quali, ad esempio, la mancata risposta a questionari o l'omesso invio di atti e documenti ai sensi del terzo comma dell'art. 14 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 473 del 18 dicembre 1997. Anche queste sanzioni, nonché quella di cui si è trattato al precedente punto 2), non sono riducibili ad un quarto.

7) Non essendoci l'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia di variazione, non si renderanno più applicabili, nel futuro, le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 16 del decreto legislativo n. 504/1992, concernenti la riduzione dell'indennità di espropriazione.

8) Per gli anni di imposta antecedenti a quello a decorrere dal quale opera il regolamento (nell'ipotesi di sua adozione nel 1998, per gli anni di imposta dal 1993 al 1998), resta fermo che continua ad applicarsi il procedimento di accertamento previsto nel decreto legislativo n. 504/1992, con conseguente irrogabilità delle sanzioni per omessa od infedele dichiarazione.

*
* *

Stante la particolare importanza della radicale trasformazione gestionale in commento, si ritiene opportuno suggerire, qualora il comune intenda muoversi in questa direzione, il seguente fac-simile di regolamento, ipotizzando che esso venga adottato nel corso dell'anno 1998:

«IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 52 e 59, comma 1, lettera *l),* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo 1.

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale:

a) È eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

b) conseguentemente sono eliminate:

1) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n. 504/1992;

2) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473;

c) è introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui alla successiva lettera *f);* essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva; per la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 riferita a ciascuna unità immobiliare;

d) resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune;

e) la giunta comunale, tenendo anche, conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, individua, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo;

f) il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla giunta: verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui alla precedente lettera *c),* anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato «avviso di accertamento per omesso versamento ICI» con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi;

g) sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere *a)* o *b)* dell'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997. La sanzione è irrogata con l'avviso indicato nella precedente lettera *f);*

h) alle sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere *c)* e *g)* non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997 né quella prevista dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 473/1997;

i) l'avviso di cui alla precedente lettera *f)* deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza. entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto per l'anno di imposta 1999 e successivi.

3. Per gli anni di imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni».

Eventualmente, può essere aggiunto il seguente comma «4. - Per i predetti anni di imposta 1998 e precedenti, le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, sono effettuate sulla base di criteri selettivi fissati dalla giunta comunale».

Per quanto concerne la richiesta di pubblicazione in *Gazzetta,* l'avviso potrebbe essere così formulato: «Il comune di .... ha adottato in data .... un regolamento in materia di modifica del procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili».

ATTENZIONE.

In caso di approvazione definitiva del primo comma dell'art. 28 del disegno di legge concernente «misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», recante differimenti di termini, il regolamento in commento, così come altri tipi di regolamento in materia di ICI, anche se adottato oltre il 31 dicembre 1998, ma entro il 31 gennaio 1999, può ugualmente avere effetto a decorrere dall'anno 1999.

3) *Determinazione del valore delle aree fabbricabili* (comma 1, lettera *g),* dell'art. 59).

Come rilevasi anche dal fac-simile di regolamento suggerito nella circolare n. 101/E del 17 aprile 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 1998) la fissazione, da parte del comune, dei valori delle aree fabbricabili, ai sensi della lettera *g)* del primo comma dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997, non può avere altro effetto che quello di una autolimitazione del potere di accertamento ICI, nel senso che il comune si obbliga a ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili laddove esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella stabilita nel regolamento comunale. Deve, quindi, rimanere ferma la regola, stabilita nel decreto legislativo n. 504/1992, secondo la quale il valore delle aree fabbricabili è quello

venale in comune commercio. Ciò comporterà, fra l'altro (e non è possibile disporre altrimenti) che: il contribuente può ben dichiarare un valore inferiore a quello stabilito nel regolamento ed il comune ritenerlo congruo in quanto corrispondente al valore di mercato; se il comune, avendo il contribuente dichiarato un valore inferiore a quello prefissato, intende accertare un maggior valore, l'accertamento deve essere motivato facendo riferimento ai valori di mercato e, quindi, può ben condurre alla determinazione di valori diversi da quelli indicati nel regolamento.

4) *Regolarizzazione dei versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri* (comma 1, lettera *i),* dell'art. 59).

Come già fatto presente con la risoluzione ministeriale n. 95/E del 30 luglio 1998, la disposizione regolamentare eventualmente adottata ai sensi della lettera *i)* del primo comma dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997, non può derogare al principio, sancito nel primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992, secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso. In altri termini la norma regolamentare deve limitarsi ad operare una «finzione giuridica» in forza della quale, laddove il versamento ICI sia unitariamente eseguito lo si deve assumere come se fosse suddiviso in tanti versamenti effettuati da ciascun contitolare proporzionalmente alla propria quota di possesso. Con la conseguenza che eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta, sia in sede di liquidazione sulla base della dichiarazione che in sede di accertamento, od alla irrogazione di sanzioni (ovviamente, per motivi diversi dall'esecuzione materiale del versamento unitariamente anziché disgiuntamente, essendo siffatta modalità di pagamento consentita per regolamento) devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

5) *Trascrizione nel regolamento di disposizioni di legge.*

Come già sottolineato nella predetta circolare n. 101/E del 17 aprile 1998, si ribadisce l'esigenza che le disposizioni regolamentari in materia di ICI riguardino esclusivamente le modifiche che si intendono apportare alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive integrazioni. Trascrivere nel regolamento le norme già contenute nel predetto decreto legislativo, oltre che inutile, genera pesanti problemi sia in ordine all'efficacia temporale delle disposizioni inutilmente trascritte, sia in ordine alla permanenza della operatività delle disposizioni non riportate, qualora la trascrizione risulti incompleta o on aggiornata con le modifiche legislative nel frattempo intervenute, sia, infine, nei riflessi della estensibilità sul territorio del comune degli interventi normativi che il legislatore nazionale apporterà eventualmente nel futuro al predetto decreto legislativo n. 504/1992.

Parimenti è inutile, ma può ben generare consistenti dubbi interpretativi, trascrivere le disposizioni sul nuovo sistema sanzionatorio recato dai decreti legislativi numeri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997. Tale sistema si applica ai tributi locali, nella sua interezza, automaticamente e non richiede, quindi, alcuna delibera di recepimento.

Particolarmente, in relazione al sesto comma dell'art. 14 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 473/1997, si sottolinea che la misura degli interessi ivi prevista è stata successivamente ridotta al 2 e mezzo per cento, sempre per ogni semestre compiuto, a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso alla data del 15 maggio 1998, ai sensi dell'art. 17 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e potrà essere ulteriormente modificata.

*
* *

La pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Tuttavia le direzioni regionali delle entrate contatteranno urgentemente i comuni compresi nelle proprie circoscrizioni, richiamando la loro attenzione sulla circolare medesima.

Il direttore generale: ROMANO

99A0157

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della Bandiera di Istituto militare alla seconda scuola militare dell'Esercito in Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998 è stata concessa la Bandiera di Istituto militare alla seconda scuola militare dell'Esercito in Milano.

99A0135

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Proroga dell'efficacia dell'accordo di collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il Ministero delle comunicazioni, in persona del Ministro *pro-tempore* on. Salvatore Cardinale, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del presidente prof. Enzo Cheli, hanno convenuto di prorogare fino al 15 febbraio 1999 l'efficacia dell'accordo di collaborazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 luglio 1998.

99A0179

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cipril»

Estratto decreto N.C.R. n. 605 del 17 dicembre 1998

Specialità medicinale: CIPRIL nelle forme e confezioni: «10» 20 bustine di sospensione orale da 10 ml, «5» 20 bustine di sospensione orale da 5 ml (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Italchimici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Winckelmann, 2 - 20146 Milano, codice fiscale n. 01328640592.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla Società Janssen-Cilag S.p.a. nello stabilimento sito in via C. Janssen, Borgo San Michele, Latina.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«10» 20 bustine di sospensione orale da 10 ml:

A.I.C. n. 026841092 (in base 10), 0TM404 (in base 32);

classe: «B» ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche);

«5» 20 bustine di sospensione orale da 5 ml:

A.I.C. n. 026841080 (in base 10), 0TM3ZS (in base 32);

classe: «B» ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche).

Composizione: un ml di sospensione contiene:

principio attivo: Cisapride 1 mg;

eccipienti: saccarosio, cellulosa microcristallina e sodiocarbossimetilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa, polisorbato 20, sodio cloruro, metil p-ossibenzoato, propil p-ossibenzoato, aroma di ciliegia, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dei disturbi dispeptici postprandiali (come peso epigastrico e nausea) in assenza di lesioni organiche del tubo digerente;

trattamento sintomatologico delle gastroparesi di varia origine (es.: da neuropatia diabetica);

trattamento dei sintomi (bruciore e/o dolore retrosternale, rigurgito) e terapia di mantenimento del reflusso gastro-esofageo, compresa l'esofagite;

trattamento sintomatologico del reflusso gastro-esofageo nei bambini non rispondenti a terapia posturale e dietetica.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, d.l.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0159

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Domes»

Estratto decreto A.I.C. n. 606 del 17 dicembre 1998

Specialità medicinale: DOMES nelle forme e confezioni: 30 bustine di granulato per uso orale da 100 mg e 30 compresse per uso orale da 100 mg.

Titolare A.I.C.: società So. Se. Pharm r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via dei Castelli Romani n. 22, codice fiscale n. 01163980681.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata, è effettuata dalla Società Special Products Line r.l. nello stabilimento sito in Pomezia, via Campobello n. 15 e anche da: Società Iema r.l. nello Stabilimento sito in Cerro Maggiore (Milano), via Kennedy n. 10/14.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 bustine di granulato per uso orale da 100 mg;

A.I.C. n. 029478017 (in base 10), 0W3M41 (in base 32);

classe «A con applicazione della nota 66»;

Prezzo: il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio Europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

30 compresse per uso orale da 100 mg:

A.I.C. n. 029478031 (in base 10), 0W3M4H (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 66».

Prezzo: il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio Europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, d.leg.vo n. 539/1992).

Composizione:

una bustina contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: poliossietilenglicole monocetiletere, acido citrico, aroma limone, saccarosio, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: lattosio, amido glicolato, cellulosa microcristallina, olio di ricino idrogenato, magnesio stearato, polietilenglicole, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati infiammatori dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da febbre, in particolare a carico dell'apparato osseo e articolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0160

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Noalgos»

Estratto decreto A.I.C. n. 607 del 17 dicembre 1998

Specialità medicinale: NOALGOS nelle forme e confezioni: 30 bustine di granulato per uso orale da 100 mg e 30 compresse per uso orale da 100 mg.

Titolare A.I.C.: società Levofarma r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio (Salerno), via Conforti n. 42, codice fiscale n. 03363740659.

Produttore:

per la forma farmaceutica bustine granulato uso orale:

la produzione ed il controllo, della specialità medicinale sopracitata, è effettuata dalla società Special Products Line r.l. nello stabilimento sito in Pomezia, via Campobello n. 15 e anche da: società Farma Uno r.l. nello stabilimento sito in Pero (Milano), via C. Pisacane n. 7.

Le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate da:

società Special Products Line r.l. nello stabilimento sito in Pomezia, via Campobello n. 15 e anche da: società Ivers-Lee Italia p.a. nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese), corso della Vittoria n. 1533.

per la forma farmaceutica: compresse per uso orale:

la produzione, il controllo ed il confezionamento, della specialità medicinale sopracitata, è effettuata da società Special Products Line r.l. nello stabilimento sito in Pomezia, via Campobello n. 15 e anche da: società Farma Uno r.l. nello stabilimento sito in Pero (Milano), via C. Pisacane n. 7.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 bustine di granulato per uso orale da 100 mg:

A.I.C. n. 029477015 (in base 10), 0W3L4R (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 66»;

prezzo: il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

30 compresse per uso orale da 100 mg:

A.I.C. n. 029477039 (in base 10), 0W3L5H (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 66»;

prezzo: il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 d.leg.vo n. 539/1992).

Composizione:

una bustina contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: poliossietilenglicole monocetiletere, acido citrico, aroma limone, saccarosio, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: lattosio, amido glicolato, cellulosa microcristallina, olio di ricino idrogenato, magnesio stearato, polietilenglicole, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati infiammatori dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da febbre, in particolare a carico dell'apparato osseo e articolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0161

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biosal»

Estratto decreto A.I.C. n. 608 del 17 dicembre 1998

Specialità medicinale: Biosal nelle forme e confezioni: 30 bustine di granulato per uso orale da 100 mg e 30 compresse per uso orale da 100 mg.

Titolare A.I.C.: società Max Farma r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio (Salerno), via Conforti n. 42, codice fiscale n. 01393930019.

Produttore: la produzione ed il controllo, della specialità medicinale sopracitata, è effettuata dalla società Special Products Line r.l. nello stabilimento sito in Pomezia, via Campobello n. 15 e anche da: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l. nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240.

Le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate da: società Special Products Line r.l. nello stabilimento sito in Pomezia, via Campobello n. 15.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 bustine di granulato per uso orale da 100 mg:

A.I.C. n. 033950027 (in base 10), 10D2BC (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 66»;

prezzo: il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

30 compresse per uso orale da 100 mg:

A.I.C. n. 033950015 (in base 10), 10D29Z (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 66»;

prezzo: il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, d.leg.vo n. 539/1992).

Composizione:

una bustina contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: poliossietilenglicole monocetiletere, acido citrico, aroma limone, saccarosio, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: lattosio, amido glicolato, cellulosa microcristallina, olio di ricino idrogenato, magnesio stearato, polietilenglicole, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati infiammatori dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da febbre, in particolare a carico dell'apparato osseo e articolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0162

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trozocina»

Estratto decreto n. 609 del 17 dicembre 1998

Specialità medicinale: TROZOCINA nella forma e confezione: Avium 600 blister contenente 8 compresse rivestite da 600 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare n. 47, codice fiscale n. 00410650584.

Produttore: la produzione e il controllo sono eseguiti dalla società Pfizer Italiana S.p.a., nello stabilimento sito in Borgo San Michele (Latina), s.s. 156, km 50.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Avium 600 blister contenente 8 compresse rivestite da 600 mg;

A.I.C. n. 027948088 (in base 10), 0UNX1S (in base 32);

classe «A» ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE del 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche).

Composizione:

ogni compressa da 600 mg contiene:

principio attivo: azitromicina biidrato mg 628,93 (equivalente a 600 mg di azitromicina);

eccipienti: amido pregelatinizzato - calcio fosfato bibasico anidro - sodio carbossimetilcellulosa - magnesio stearato - sodio laurilsolfato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti);

componenti della ricopertura: titanio biossido - lattosio - idrossipropilmetilcellulosa - triacetina, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Trozocina Avium 600 (azitromicina) è indicato, in monoterapia o in associazione alla rifabutina, nella profilassi delle infezioni da mycobacterium avium complex (MAC): infezioni opportunistiche che colpiscono soprattutto i pazienti affetti da virus HIV in stadio avanzato.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, d.leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0163

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ribotrex»

Estratto decreto n. 610 del 17 dicembre 1998

Specialità medicinale: RIBOTREX nella confezione: Avium 600 blister contenente 8 compresse rivestite da 600 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Winckelmann n. 1, codice fiscale n. 10128980157.

Produttore: la produzione e il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Pfizer Italiana S.p.a., nello stabilimento sito in Borgo San Michele (Latina), s.s. 156, km 50.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Avium 600 Blister contenente 8 compresse rivestite da 600 mg;

A.I.C. n. 028177044 (in base 10), 0UVWNN (in base 32);

classe «A» ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE del 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche).

Composizione:

ogni compressa da 600 mg contiene:

principio attivo: azitromicina biidrato 628,93 mg;

eccipienti: amido pregelatinizzato - calcio fosfato bibasico anidro - sodio carbossimetilcellulosa - magnesio stearato - sodio lauril solfato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti).

componenti della ricopertura: titanio biossido - lattosio - idrossipropilmetilcellulosa - triacetina, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Ribotrex Avium 600 è indicato, in monoterapia o in associazione alla rifabutina, nella profilassi delle infezioni da microbacterim avium complex (MAC): infezioni opportunistiche che colpiscono soprattutto i pazienti affetti da virus HIV in stadio avanzato.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, d.leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0164

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclocular»

Estratto decreto N.C.R. n. 611 del 17 dicembre 1998

Specialità medicinale: DICLOCULAR nella forma confezione: collirio, soluzione in 30 flaconcini monodose da 0,3 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70, Roma, codice fiscale n. 03907010585.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito nella s.s. 16 Adriatica, km 303, Ancona.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

collirio, soluzione in 30 flaconcini monodose da 0,3 ml;

A.I.C. n. 028495024 (in base 10), 0V5M5J (in base 32);

classe: «B» ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: diclofenac sodico g 0,100;

eccipienti: L-lisina monoidrata, acido borico, sodio borato, sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Diclocular» è indicato nelle seguenti patologie oculari:

infiammazioni acute e croniche non settiche del segmento anteriore dell'occhio (congiuntiviti, blefarocongiuntiviti, cheratocongiuntiviti, episcleriti, uveiti);

stati dolorosi della cornea e della congiuntiva a diversa etiologia (cheratocongiuntiviti attiniche, accecamento da neve, esiti di traumi);

trattamento coadiuvante delle ulcere del margine corneale;

trattamento pre-operatorio per evitare la miosi intraoperatoria;

trattamento pre- e post-operatorio per ridurre l'incidenza e l'intensità degli eventi post-chirurgici di tipo infiammatorio (iperemie ciliari e congiuntivali, modificazioni della camera anteriore tipo Tyndall);

trattamento pre- e post-operatorio per la profilassi dell'edema maculare cistoide a seguito di intervento di cataratta.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0165

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedin»

Estratto decreto N.C.R. n. 613 del 17 dicembre 1998

Specialità medicinale: NIFEDIN, anche nella forma e confezione: astuccio contenente 50 capsule a rilascio prolungato da 20 mg alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Benedetti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, vicolo De' Bacchettoni n. 1, codice fiscale n. 00761810506.

Produttore: la produzione è effettuata dalla società Pharmatec International S.r.l. negli stabilimenti siti in San Giuliano Milanese (Milano), sia in via Marche n. 9, sia in via Tirso n. 6. Il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Special Product's Line S.r.l., nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

astuccio contenente 50 capsule a rilascio prolungato da 20 mg;

A.I.C. n. 024370037 (in base 10), 0R7QVP (in base 32);

classe «A» ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche).

Composizione: una capsula a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: nifedipina mg 20;

eccipienti: saccarosio - amido di mais - lattosio - povidone k30 - copolimero dell'acido metacrilico - talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti);

costituenti della capsula: gelatina - ossido di ferro rosso - ossido di ferro giallo - titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della cardiopatia ischemica: angina pectoris cronica stabile (angina da sforzo). Trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0166

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avysal»

Estratto decreto A.I.C. n. 614 del 17 dicembre 1998

Specialità medicinale: AVYSAL, nelle forme e confezioni: 25 compresse da 400 mg uso orale, tubo da 3 g di crema per uso cutaneo al 5%.

Titolare A.I.C.: Salus Researches S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58, codice fiscale n. 03151540584.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dal Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l. nello stabilimento sito in Strada Paduni, 240, Anagni, (Frosinone).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

25 compresse da 400 mg uso orale;

A.I.C. n. 031117031 (in base 10), 0XPMR7 (in base 32);

classe: «A» il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

tubo da 3 g di crema per uso cutaneo al 5%;

A.I.C. n. 031117017 (in base 10), 0XPMQT (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

25 compresse da 400 mg uso orale: ogni compressa contiene:

principio attivo: aciclovir 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, glicollato di amido e sodio, polivinilpirrolidone, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

tubo da 3 g di crema per uso cutaneo al 5%:

principio attivo: aciclovir g 5;

eccipienti: tefose 1500, glicerina, acido stearico, paraffina liquida, metilparaben, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Avysal compresse è indicato:

per il trattamento delle infezioni da Herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso: Herpes dei genitali primario o recidivante;

per la soppressione delle recidive da Herpes simplex nei pazienti immunocompetenti;

per la profilassi delle infezioni da Herpes simplex nei pazienti immunocompromessi;

per il trattamento delle infezioni da Herpes zoster.

Avysal crema è indicato nel trattamento delle infezioni cutanee da Herpes simplex quali: Herpes genitalis primario o ricorrente ed Herpes labialis.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0167

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lidocaina con adrenalina cabon»

Estratto decreto A.I.C. n. 615 del 17 dicembre 1998

Specialità medicinale: LIDOCAINA CON ADRENALINA CABON, nella forma e confezione: astuccio contenente 100 tubofiale di soluzione iniettabile da 1,8 ml.

Titolare A.I.C.: Cabon S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in Milano, via Melchiorre Gioia, 168, codice fiscale n. 10070070155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Laboratorios Inibsa S.A., nello stabilimento sito in Carret Sabadell a Granoliers, km 14,5, Llissa De Vall, Barcellona, Spagna;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

astuccio contenente 100 tubofiale di soluzione iniettabile da 1,8 ml;

A.I.C. n. 031816010 (in base 10), 0YBYBB (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni ml di soluzione contiene:

principio attivo: lidocaina cloridrato mg 20,00, adrenalina bitartrato mcg 22,75 equivalenti a mcg 12,5 di adrenalina (1:80000);

eccipienti: sodio cloruro, sodio metabisolfito, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: anestesia locale in odontoiatria, nelle operazioni ed estrazioni complicate in chirurgia paradontale.

Il prodotto è particolarmente indicato nei casi in cui si desideri ischemia intensa.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente da specialisti in odontoiatria e stomatologia» (art. 10 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0168

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Merimono»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 276 del 14 dicembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale MERIMONO (estradiolo valerato) nelle forme, confezioni: 28 compresse rivestite con film da 1 mg; 28 compresse rivestite con film da 2 mg; 84 compresse rivestite con film da 1 mg e 84 compresse rivestite con film da 2 mg, e alle condizioni di seguito specificate:

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Merimono» 28 compresse rivestite con film da 1 mg;

A.I.C. n. 029958016/M (in base 10), 0WL7W0 (in base 32);

classe «C»;

«Merimono» 28 compresse rivestite con film da 2 mg;

A.I.C. n. 029958028/M (in base 10), 0WL7WD (in base 32);

classe «C»;

«Merimono» 84 compresse rivestite con film da 1 mg;

A.I.C. n. 029958030/M (in base 10), 0WL7WG (in base 32);

classe «C»;

«Merimono» 84 compresse rivestite con film da 2 mg;

A.I.C. n. 029958042/M (in base 10), 0WL7WU (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., s.s. 233 (Varesina) km 20,5 - Origgio (Varese).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Medevale Pharmaservices Ltd, Vale of Bardsley 0L7 9RR Ashton-under-Lyne Lancashire (UK), il controllo viene effettuato anche presso lo stabilimento della Novartis Pharmaceuticals UK Ltd, Wimblehurst Road RH124 AB Horsham - West Sussex (UK).

Composizione:

«Merimono» 1 mg - 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: estradiolo valerato 1 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, E132, povidone, acqua depurata, talco, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, propilenglicole, opaspray blu M-1-6516;

«Merimono» 2 mg - 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: estradiolo valerato 2 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, E132, povidone, acqua depurata, talco, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, propilenglicole, opaspray blu M-1-6517.

Indicazioni terapeutiche: terapia ormonale sostitutiva per il trattamento dei sintomi della menopausa in donne sottoposte ad isterectomia.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0186

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «MAR01PD»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 277 del 14 dicembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale MAR01PD (fosfenitoina sodica) nelle forme, confezioni: 25 fiale 2 ml soluzione iniettabile, 10 fiale 10 ml soluzione iniettabile e alle condizioni di seguito specificate:

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«MAR01PD» 25 fiale 2 ml soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 034174019/M (in base 10), 10LX23 (in base 32);

classe «C»;

«MAR01PD» 10 fiale 10 ml soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 034174021/M (in base 10), 10LX25 (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Parke Davis S.p.a., via C. Colombo, 1 - 20020 Linate (Milano).

Produttore: la produzione e il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Parke Davis Sterile Products Division of Warner Lambert Company 70 Parkdale Road Rochester MI 48307 (USA) il controllo nello stabilimento della Warner Lambert Manufacturing (Ireland) Ltd Pottery Road Dun Laoghaire Co Dublino (Irlanda).

Composizione:

ogni fiala da 2 ml contiene:

principio attivo: fosfenitoina sodica 150 mg (equivalente a 100 mg di fenitoina sodica) ed espressa in 100 mg PE;

ogni fiala da 10 ml contiene:

principio attivo: fosfenitoina sodica 750 mg (equivalente a 500 mg di fenitoina sodica) ed espressa in 500 mg PE;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, trometamolo, tampone aggiustato con acido cloridrico q.b. a pH 8,6-9,0.

Indicazioni terapeutiche: MAR01PD è indicato:

per il controllo dello stato di male epilettico di tipo tonico-clinico (grande male);

per la prevenzione e il trattamento di accessi epilettici che si manifestano in connessione con interventi di neurochirurgia e/o traumi cranici;

come sostituto della fenitoina orale se la somministrazione orale non è possibile e/o controindicata.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0187

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polyglobin»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 278 del 14 dicembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale POLYGLOBIN (immunoglobina G umana) nelle forme, confezioni: 5% 1 flacone da 10 ml, 5% 1 flacone da 50 ml, 5% 1 flacone da 100 ml, 5% 1 flacone da 200 ml e alle condizioni di seguito specificate:

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Polyglobin» 5% 1 flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 033948011/M (in base 10), 10D0CC (in base 32);

classe «C»;

«Polyglobin» 5% 1 flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 033948023/M (in base 10), 10D0CR (in base 32);

classe «C»;

«Polyglobin» 5% 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 033948035/M (in base 10), 10D0C3 (in base 32);

classe «C»;

«Polyglobin» 5% 1 flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 033948047/M (in base 10), 10D0DH (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - Milano.

Produttore: la produzione della specialità viene effettuata presso lo stabilimento della Bayer Corporation Biological Products Pharmaceutical Division 8368 U.S. 70 West-Clayton NC 27520 USA il controllo nello stabilimento della Bayer AG Leverkusen (Germania).

Composizione:

1 ml di Polyglobin 5% contiene:

principio attivo: 50 mg di proteine costituite almeno per il 98% da immunoglobulina G (sottoclassi: IgG1=64,6% - IgG2=28,6% - IgG3=5,7% - igG4=1,1%);

eccipienti: maltosio, acqua per preparazioni iniettabili, sono presenti anche tracce di IgA (max 0,21 mg/ml).

Indicazioni terapeutiche: l'immunoglobulina umana normale viene utilizzata per la terapia di sostituzione nelle patologie da carenza primaria e secondaria di anticorpi e per la prevenzione e il trattamento delle infezioni associate a queste condizioni. Oltre ad essere utilizzato nell'immunodeficienza primaria e secondaria, l'immunoglobulina umana normale viene impiegata anche per modificare o controllare la risposta immunitaria individuale in diverse patologie.

«Polyglobin» è indicato per:

sindromi da immunodeficienza:

a) sindromi da immunodeficienza primaria:

agammaglobulinemia congenita e ipogammaglobulinemia;

immunodeficienza comune variabile;

gravi immunodeficienze combinate;

sindrome di Wiskott-Aldrich;

b) sindromi da immunodeficienza secondaria:

leucemia linfocitica cronica e mieloma multiplo con infezioni batteriche ricorrenti.

Porpora trombocitopenica idiopatica (autoimmune) (ITP) in adulti e bambini ad altro rischio emorragico o prima dell'intervento.

Sindrome di Kawasaki in associazione all'acido acetilsalicilico.

Traino allogenico di midollo osseo.

AIDS pediatrico.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0188

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Asmasal»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 279 del 14 dicembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ASMASAL (salbutamolo solfato) nelle forme, confezioni: clickhaler inalatore 750 mg e alle condizioni di seguito specificate:

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Asmasal» clickhaler inalatore 750 mg;

A.I.C. n. 034135018/M (in base 10), 10KQZB (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Evans Medical Ltd, Regent Park, Leatherhead Surrey KT22 7PQ.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della CCL Industries Ltd Astmoor Industrial Estate Runcorn Cheshire (UK).

Composizione: ciascuna erogazione misurata da 3 mg di polvere per inalazione contiene:

principio attivo: salbutamolo solfato 114 mcg pari a salbutamolo 95 mcg e rilascia salbutamolo solfato 110 mcg pari a salbutamolo 90 mcg;

eccipienti: lattosio monoidrato.

Indicazioni terapeutiche: Asmasal clickhaler è indicato per il trattamento sintomatico del broncospasmo nell'asma bronchiale ed in altre patologie associate ad un'ostruzione reversibile delle vie aeree. Deve essere considerata un'appropriata terapia antinfiammatoria conforme alla pratica corrente.

Asmasal clickhaler può essere usato all'occorrenza per alleviare gli attacchi di dispnea acuta provocati da broncocotrizione.

Asmasal clickhaler può essere usato anche prima dell'esercizio fisico per prevenire il broncospasmo indotto da sforzo o prima di un'esposizione inevitabile ad un allergene noto.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0189

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Esclima»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 280 del 14 dicembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ESCLIMA (estradiolo) nelle forme, confezioni: 8 sistemi transdermici 25 mcg/24 H, 8 sistemi transdermici 37,5 mcg/24 H, 8 sistemi transdermici 50 mcg/24 H, 8 sistemi transdermici 75 mcg/24 H, 8 sistemi transdermici 100 mcg/24 H e alle condizioni di seguito specificate:

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

«Esclima» 8 sistemi transdermici 25 mcg/24 H;

A.I.C. n. 033059041/M (in base 10), 0ZJW71 (in base 32);

classe «C»;

«Esclima» 8 sistemi transdermici 37,5 mcg/24 H;

A.I.C. n. 033059054/M (in base 10), 0ZJW7G (in base 32); classe «C»;

«Esclima» 8 sistemi transdermici 50 mcg/24 H;

A.I.C. n. 033059066/M (in base 10), 0ZJW7U (in base 32); classe «C»;

«Esclima» 8 sistemi transdermici 75 mcg/24 H;

A.I.C. n. 033059078/M (in base 10), 0ZJW86 (in base 32); classe «C»;

«Esclima» 8 sistemi transdermici 100 mcg/24 H;

A.I.C. n. 033059080/M (in base 10), 0ZJW88 (in base 32); classe «C».

Titolare A.I.C.: Fournier Pierrel Farma S.p.a., via Cassanese, 224 - Segrate (Milano).

Produttore: la produzione e il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Lab. Fournier SCA Chenove (Francia), il controllo nello stabilimento della Lab. Fournier SCA Fontaine Les Dijon (Francia).

Composizione:

«Esclima» 25, 1 sistema transdermico di 11 cm^2 di superficie contiene:

principio attivo: estradiolo 17β estradiolo 5,0 mg;

«Esclima» 37,5, 1 sistema transdermico di 16,5 cm^2 di superficie contiene:

principio attivo: estradiolo 17β estradiolo 7,5 mg;

«Esclima» 50, 1 sistema transdermico di 22 cm^2 di superficie contiene:

principio attivo: estradiolo 17β estradiolo 10,0 mg;

«Esclima» 75, 1 sistema transdermico di 33 cm^2 di superficie contiene:

principio attivo: estradiolo 17β estradiolo 15,0 mg;

«Esclima» 100, 1 sistema transdermico di 44 cm^2 di superficie contiene:

principio attivo: estradiolo 17β estradiolo 20,0 mg;

eccipienti:

componenti della matrice adesiva: poli (etilene-acetato di vinile) (EVA) alta viscosità, poli (etilene-acetato di vinile) (EVA) bassa viscosità, etilcellulosa, octildodecanolo, glicole dipropilenico;

componenti di protezione: strato spugnoso di colore beige: Poli (etilene-acetato di vinile).

Indicazioni terapeutiche: trattamento di sintomi da carenza estrogenica conseguenti a menopausa fisiologica o indotta chirurgicamente:

disturbi vasomotori come vampate di calore e sudorazioni;

altri disturbi correlati a carenza estrogenica, es. atrofia urogenitale, incontinenza urinaria, alterazioni dell'umore e disturbi del sonno.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica, da rinnovare di volta in volta.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0190

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Colazide»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 281 del 14 dicembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale COLAZIDE (basalazide bisodico) nelle forme, confezioni: 50 capsule rigide 750 mg, 56 capsule rigide 750 mg, 100 capsule rigide 750 mg, 112 capsule rigide 750 mg, 130 capsule rigide 750 mg, 224 (2×112) capsule rigide 750 mg, 260 (2×130) capsule rigide 750 mg, 300 (3×100) capsule rigide 750 mg, flacone 500 (10×50) capsule rigide 750 mg, flacone 672 (6×112) capsule rigide 750 mg, flacone 780 (6×130) capsule rigide 750 mg e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

«Colazide» flacone 50 capsule rigide 750 mg;

A.I.C. n. 033862018/M (in base 10), 109DD2 (in base 32); classe «C»;

«Colazide» flacone 56 capsule rigide 750 mg;

A.I.C. n. 033862020/M (in base 10), 109DD4 (in base 32); classe «C»;

«Colazide» flacone 100 capsule rigide 750 mg;

A.I.C. n. 033862032/M (in base 10), 109DDJ (in base 32); classe «C»;

«Colazide» flacone 112 capsule rigide 750 mg;

A.I.C. n. 033862044/M (in base 10), 109DDW (in base 32); classe «C»;

«Colazide» flacone 130 capsule rigide 750 mg;

A.I.C. n. 033862057/M (in base 10), 109DF9 (in base 32); classe «C»;

«Colazide» flacone 224 (2×112) capsule rigide 750 mg;

A.I.C. n. 033862069/M (in base 10), 109DFP (in base 32); classe «C»;

«Colazide» flacone 260 (2×130) capsule rigide 750 mg;

A.I.C. n. 033862071/M (in base 10), 109DFR (in base 32); classe «C»;

«Colazide» flacone 300 (3×100) capsule rigide 750 mg;

A.I.C. n. 033862083/M (in base 10), 109D63 (in base 32); classe «C»;

«Colazide» flacone 500 (10×50) capsule rigide 750 mg;

A.I.C. n. 033862095/M (in base 10), 109DGH (in base 32); classe «C»;

«Colazide» flacone 672 (6×112) capsule rigide 750 mg;

A.I.C. n. 033862107/M (in base 10), 109DGV (in base 32);

classe «C»;

«Colazide» flacone 780 (6×130) capsule rigide 750 mg;

A.I.C. n. 033862119/M (in base 10), 109DH7 (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Astra farmaceutici S.p.a., via Messina, 38 - Milano.

Produttore: la produzione della specialità viene effettuata presso lo stabilimento della Anabolic Inc. - Irvine (CA) USA e Clonmel Chemicals Company Ltd Tipperary (Irlanda), il controllo presso lo stabilimento della Astra Pharmaceuticals Ltd Corby Northamptonshire (UK) e il confezionamento negli stabilimenti Penn Pharmaceuticals Ltd Tredegar Gwent (UK) oppure Unipack Shotgate Essex (UK) oppure Unipack Westhoughton Lancashire (UK) oppure Astra Pharmaceuticals Ltd Corby Northamptonshire (UK).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: balsalazide bisodico 750 mg corrispondenti a balsalazide 612,8 mg e a mesalazina 262,5 mg;

eccipienti: magnesio stearato, silice colloidale anidra, gelatina, diossido di titanio (E171), ossidi di ferro giallo, rosso e nero (E172), shellac.

Indicazioni terapeutiche: «Colazide» è indicato per il trattamento della colite ulcerosa in fase attiva di grado lieve o moderato.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0191

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Balzide»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 282 del 14 dicembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BALZIDE (basalazide bisodico) nelle forme, confezioni: 56 capsule rigide 750 mg, 112 capsule rigide 750 mg, 130 capsule rigide 750 mg, 224 (2×112) capsule rigide 750 mg, 260 (2×130) capsule rigide 750 mg, 672 (111×6) capsule rigide 750 mg, 780 (130×2) capsule rigide 750 mg e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Balzide» flacone 56 capsule rigide 750 mg;

A.I.C. n. 033858010/M (in base 10), 1098GU (in base 32);

classe «C»;

«Balzide» flacone 112 capsule rigide 750 mg;

A.I.C. n. 033858022/M (in base 10), 1098H6 (in base 32);

classe «C»;

«Balzide» flacone 130 capsule rigide 750 mg;

A.I.C. n. 033858034/M (in base 10), 1098HL (in base 32);

classe «C»;

«Balzide» flacone 224 (2×112) capsule rigide 750 mg;

A.I.C. n. 033858046/M (in base 10), 1098HY (in base 32);

classe «C»;

«Balzide» flacone 260 (2×130) capsule rigide 750 mg;

A.I.C. n. 033858059/M (in base 10), 1098JC (in base 32);

classe «C»;

«Balzide» flacone 672 (111×6) capsule rigide 750 mg;

A.I.C. n. 033858061/M (in base 10), 1098JF (in base 32);

classe «C»;

«Balzide» flacone 780 (130×2) capsule rigide 750 mg;

A.I.C. n. 033858073/M (in base 10), 1098JT (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Menarini International O.L.S.A. - 18, Rue Dicks L-1417 Luxembourg.

Produttore: La produzione, della specialità viene effettuata presso lo stabilimento della Anabolic Laboratoires Inc. - 17082 Gillette Avenue Irvine (CA) 92614 USA e Clonmel Healthcare Ltd Waterford Road Clonmel Co Tipperary Irlanda, il controllo presso lo stabilimento della Astra Pharmaceuticals Ltd Sedge Close Great Oakley Corby Northamptonshire NN18 8HS (UK).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: balsalazide bisodico 750 mg corrispondenti a balsalazide 612,8 mg e a mesalazina 262,5 mg;

eccipienti: magnesio stearato, silice colloidale anidra, gelatina shellac, ossido di ferro nero, (E172), diossido di titanio (E171), indigotina (E132).

Indicazioni terapeutiche: Colazide è indicato per il trattamento della colite ulcerosa in fase attiva di grado lieve o moderato.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0192

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Endoprost»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 620 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale: ENDOPROST:

1 fiala 0,100 mg, A.I.C. n. 027184011;

fiala 0,050 mg/0,5 ml, A.I.C. n. 027184023.

Società: Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche a «fenomeno di Raynaud secondario a sclerodermia. Trattamento dell'ischemia arteriosa cronica grave degli arti inferiori, in pazienti a rischio di amputazione e quando non è indicato un intervento chirurgico o di angioplastica».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A0169

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali relative alla società Bieffe Medital S.p.a., in Grossotto.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 621 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale: tutte.

Società: Bieffe Medital S.p.a., via Nuova Provinciale - 23034 Grossotto (Sondrio).

Oggetto provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali elencati nell'allegato al decreto n. 365 del 28 luglio 1998, prodotti anteriormente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 1998 del suddetto decreto n. 365/1998 di trasferimento di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 21 marzo 1999».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0175

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cevit»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 636 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale: CEVIT:

gran. aranc. 10 bust. 1 g, A.I.C. n. 003959044;

20 compresse masticabili 500 mg, A.I.C. n. 003959069.

Società: Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica indicazione terapeutica. Passaggio ad automedicazione (0TC).

È autorizzata la riformulazione delle indicazioni terapeutiche in «stati carenziali di vitamina C». Viene altresì autorizzata la collocazione della specialità medicinale in soggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (D.L. n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1). I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A0170

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ascorbin calcium»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 637 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale: ASCORBIN CALCIUM:

arancia 10 bustine gran. 10 g, A.I.C. n. 003117049;

10 compresse masticabili 605 mg, A.I.C. n. 003117052;

20 compresse masticabili 605 mg, A.I.C. n. 003117064.

Società: Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica indicazione terapeutica. Passaggio ad automedicazione (0TC).

È autorizzata la riformulazione delle indicazioni terapeutiche in «stati carenziali di vitamina C». Viene altresì autorizzata la collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (D.L. n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1). I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A0171

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «C Lisa»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 638 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale: C LISA:

im IV 5 f 5 ml 1000 mg, A.I.C. n. 007718024;

20 compresse 500 mg, A.I.C. n. 007718036.

Società: Lisapharma S.p.a., via Licinio, 11-15 - 22036 Erba (Como).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica indicazione terapeutica.

Si autorizza la limitazione delle indicazioni terapeutiche a «stati carenziali di vitamina C». I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A0172

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Voltaren Ofta»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 643 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale: VOLTAREN OFTA:

collirio flacone 5 ml, A.I.C. n. 027917018.

Società: Ciba Vision S.r.l., via E. Mattei, 17 - 30020 Marcon (Venezia).

Oggetto provvedimento di modifica: riduzione periodo di validità.

Si autorizza la riduzione del periodo di validità da cinque a tre anni.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino a tre anni dalla data di produzione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre tre anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

99A0173

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zarontin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 639 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale: ZARONTIN:

50 capsule 250 mg, A.I.C. n. 018930014.

Società: Parke Davis S.p.a., via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: riduzione periodo di validità.

Si autorizza la riduzione del periodo di validità da cinque a tre anni.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino a tre anni dalla data di produzione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre tre anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

99A0174

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 gennaio 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1520
Yen giapponese	129,63
Dracma greca	323,80
Corona danese	7,4430
Corona svedese	9,0955
Sterlina	0,70660
Corona norvegese	8,6100
Corona ceca	35,250
Lira cipriota	0,58140
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,20
Zloty polacco	4,0330
Tallero sloveno	189,5352
Franco svizzero	1,6072
Dollaro canadese	1,7392
Dollaro australiano	1,8090
Dollaro neozelandese	2,1210
Rand sudafricano	6,9466

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A0243

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 23 dicembre 1998, recante: «Sostituzione del RIBOR con l'EURIBOR quale pagamento di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1998).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 28, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... quale *pagamento*...», leggasi: «... quale *parametro*...».

99A0215

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.